

LXVII^a TORNATA

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1925

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedo	Pag. 2509
Disegni di legge (Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 »	2510
Oratori:	
CANNAVINA	2513
DI STEFANO	2517
ROCCO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	2521
SANTUCCI	2510
TIVARONI	2521
Relazioni (Presentazione di)	2510, 2525
Ringraziamenti	2509
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	2605

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, e dell'economia nazionale.

AGNETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Rebaudengo per 15 giorni.

Se non si fanno opposizioni il congedo s'intende accordato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Rosadi ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato:

« Firenze, 7 maggio 1925.

« Nobili parole pronunciate Eccellenza Vostra hanno vivamente commosso animo nostro, ringrazio fervidamente; riconoscenti ossequi.

« ROSADI ».

Dal sindaco di Lucca ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato:

« Lucca, 8 maggio 1925:

« Eccellenza,

« Particolarmente gradite sono giunte a questa civica amministrazione le condoglianze dell'Alto consesso per la morte dell'illustre concittadino Sua Eccellenza il senatore Rosadi, figlio prediletto di questa terra, che Egli amava intensamente, dedicando tutto il suo potente ingegno di letterato e di artista a magnificarne le vetuste e naturali bellezze.

« Voglia perciò la E. V. rendersi interprete dei sentimenti di riconoscenza di Lucca verso il Senato del Regno e gradire i nostri particolari ringraziamenti ed ossequi.

« IL SINDACO ».

Dalla famiglia del defunto senatore Grassi ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato:

« Roma, 11 maggio 1925.

« Eccellenza,

« Profondamente commossa per la viva partecipazione del Senato al grave lutto che ci ha colpite, esprimiamo all'Eccellenza Vostra i nostri più sinceri sentimenti di gratitudine.

Con profondo ossequio.

« MARIA GRASSI HOENEN
e figlia ISABELLA ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Simonetta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SIMONETTA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1586, riguardante la estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari » (N. 169-A).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Simonetta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Montresor a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MONTRESOR. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 68, relativo alla proroga dei termini per il riscatto dei servizi resi anteriormente al 1916 dai salariati degli enti locali e per la presentazione al Parlamento del disegno di legge riguardante la riforma della Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli Enti stessi » (N. 172).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Montresor della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 » (N. 140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 ».

Ricordo che continua la discussione generale e do facoltà di parlare al senatore Santucci.

SANTUCCI. Onorevoli colleghi, il tema di cui io dovrò brevemente parlarvi, cioè l'ultimo decreto-legge sugli usi civici può parere a prima giunta estraneo all'argomento del bilancio che stiamo discutendo. Ma realmente tale non è, poiché questo decreto che fu stralciato dall'« omnibus » dei decreti-legge ultimamente votati, attesa la sua grande importanza, sconvolge grandemente tutta la legislazione già stabilita, tutta la giurisprudenza già affermata, crea una giurisdizione nuova singolarissima. E poiché questa giurisdizione nuova è entrata in funzione da qualche settimana, più che mai urge che del soggetto si parli senza dilazione. E per questo che a me è sembrato opportuno che qualche parola si dicesse di ciò nell'occasione di questa discussione. Le poche cose che io dirò non sono soltanto mie impressioni personali, ma sono impressioni di molti altri colleghi molto rispettabili e ragguardevoli, alcuni dei quali a titolo di onore mi piace nominare, perchè se si verrà alla votazione di un ordine del giorno essi saranno insieme con me i firmatari di questo ordine del giorno: onorevoli De Cupis, Calisse, Canevari, Sinibaldi. Io ho accennato che questo decreto-legge sconvolge tutta la legislazione non vecchia, ma già stabilita; non vecchia, perchè tutti sanno che la materia degli usi civici è stata regolata con legge del 1888 e successivamente con una legge del 1891, che era in vigore fino al momento in cui fu pubblicato questo decreto-legge.

Le leggi del 1888 e del 1891 avevano dato luogo ad un grandissimo numero di controversie, anche giuridicamente molto sottili e perfino nei riguardi storici di grande difficoltà e importanza. E queste controversie avevano dato

luogo ad un gran numero di decisioni, anche della Corte suprema, le quali avevano stabilito una serie di massime, con cui la materia veniva regolata, applicata, disciplinata. Improvvisamente venne questo decreto-legge, il quale di tutto fa *tabula rasa*. Basti dire che il concetto fondamentale delle leggi del 1888 e del 1891, concetto sano e lodevolissimo, sommamente razionale e pratico, viene di fatto annullato da questa legge. Quelle leggi non trattavano degli usi civici per risuscitare vecchie pretese residuo di usi barbarici, ma li abolivano nei limiti ristretti dall'ultimo possesso di fatto. Naturalmente sulla interpretazione di questa formula molte discussioni avvennero, e così venne pure quella giurisprudenza cui ho accennato. Ora questo decreto-legge prescinde da tutte quelle leggi e dai loro concetti fondamentali, sebbene alcuni particolari concetti delle precedenti leggi ritornino nel decreto con una incoerenza, per non dire contraddizione, che fa meraviglia come possa essere stata concepita dal compilatore del decreto. In ogni modo dal concetto fondamentale di quelle leggi la presente legge prescinde; essa comincia col fare una enumerazione che è la cosa, mi si permetta dirlo, più barocca e più contraria alla realtà che si possa escogitare, e che è destinata, evidentemente, a suscitare nuove pretese popolari che non erano mai esistite, o che per lo meno erano dimenticate da qualche secolo. E tutto questo si vuol fare con lo scopo di svincolare le proprietà e renderle più idonee alla coltura nell'interesse dell'economia nazionale.

E non basta questo, perchè tutta la materia viene poi sottoposta ad una legislazione speciale, che si incardina in un giudice unico, il quale è appellabile per le materie di diritto, ma inappellabile per le materie di fatto, e soprattutto per quel che riguarda le liquidazioni e le applicazioni. E, quel che è più singolare, è che questo giudice unico, il quale è sottoposto per le materie di diritto alla Corte di appello, è stato individuato per Roma e provincia in un altissimo magistrato: e così avremo questa incongruenza, che, delle decisioni pronunziate da un presidente di sezione della Corte suprema, saranno sottoposte alla revisione di una Corte di appello. Non dubito che le decisioni di quest'ultima saranno ispirate ad assoluta indipendenza, ed allora qualche volta la

Corte di appello cascerà le sentenze di un presidente di sezione della Corte di cassazione.

Ciò è grave, come molte altre cose; ma la cosa più grave è che la legge immagina che la materia si possa raggruppare in certe curiose categorie. Essa distingue i diritti nel seguente modo: essenziali, utili, dominicali. Queste sono le denominazioni adottate, ed in quei gruppi così denominati mette tante cose diverse: pascere, seminare, legnare, ghiandare, raccogliere frutti, abbeverare, ecc. Ma come si liquidano tali usi nel sistema del decreto? Nel modo più atroce per la proprietà privata che si possa escogitare; e cioè il commissario prende la metà, i tre quarti e magari più della proprietà soggetta agli usi civici e li dà alla frazione, al comune ed alla Università agraria che rappresenta in qualche modo l'esercizio di queste pretese, beninteso senza alcuna indennità al privato espropriato. La cosa è di per sé stessa già enorme, ed ha un sapore di bolcevismo, che non si comprende come abbia potuto essere applicato in Italia da un Governo che, grazie a Dio, è — e per questo ben volentieri lo appoggiamo — l'antibolcevismo per eccellenza, e che rappresenta la giustizia, l'ordine, il rispetto di tutti i valori spirituali della nostra vita nazionale e che pertanto, come ho detto, merita la fiducia di moltissimi fra noi, me compreso. Eppure è a nome di questo Governo che si è fatto questo decreto-legge!

Dunque con questo decreto si prende la massima parte della tenuta, senza guardare niente, e senza guardare se il fatto sia ridotto nell'esercizio pratico ai minimi termini e se ne attribuisce all'Ente che rappresenta il diritto una metà ed anche quantità maggiore. E badate: questa metà è dichiarata un minimo dalla legge tanto che il Commissario può accrescerla fino a due terzi e più se lo crede necessario. Le leggi precedenti dicevano invece: prendete le cose come si trovano e in base alla media dei prodotti, secondo il loro pratico esercizio nell'ultimo decennio. Ciò era ragionevole perchè allora si partiva dal supposto che una popolazione realmente avesse il godimento di un dato uso civico e non dovesse esserne privata, senza un'indennità. Ora si prescinde da questo. Io ho degli esempi che riguardano frazioni piccolissime e dove può darsi che a piccolissimi nuclei (privi quasi di abitanti) si attribuisca la metà

e i due terzi di una vasta tenuta di migliaia di ettari. È una vera spogliazione, che non si concepisce come possa essere stata fatta o decretata da una legge qualsiasi o da un Governo come l'attuale che merita tutti i suffragi per l'indirizzo generale che esso seppe dare alla vita del nostro Paese.

Ebbene, ciò non è tutto; c'è di più: questa misura fissa metà, due terzi, tre quarti della tenuta, senza riguardo allo stato del possesso, alla quantità degli utenti, ha delle applicazioni stranissime, per le gradazioni che in fatto possono avere i vari usi. Cito ad esempio il diritto di legnatico. Questo diritto ha delle forme svariatissime; parte dalla forma minima del diritto di andare a raccogliere legna morta che cadono dagli alberi e ingombrano il suolo, sicché in fondo coloro che vanno a raccogliere rendono piuttosto un servizio al proprietario della selva e certo non si arricchiscono con questa raccolta. Ora ad un tale diritto si accorda la metà della tenuta di un intero bosco forse del valore di più milioni senza riguardo che ci siano altri diritti di legnare più importanti che potrebbero meritare una notevole indennità. Ma nessuna differenza, nessuna gradazione, nessuna discrezione; puramente e semplicemente si deve accordare in tutti i casi la metà almeno e possibilmente ad arbitrio del Commissario assai di più.

Ora a me pare che sia urgente attuare quanto già il Senato aveva riconosciuto necessario, cioè di rivedere questo decreto e riformarlo profondamente; ma è urgente farlo. Perché frattanto quella magistratura speciale si è insediata, e non deve trovare già pregiudicata la questione; urge che questa legge sia portata al più presto all'esame del Parlamento. Certo se c'è una materia nella quale la forma del decreto legge è stata (permetta il Governo che lo dica) più abusata, è proprio questa, perché non era una materia così urgente da doversi immediatamente attuare. Con l'antico regime siamo andati dal 1888 ad oggi; se si fosse presentato un disegno di legge al Parlamento per discutere questo progetto non sarebbe certo caduto il mondo, e siccome si trattava di creare una nuova giurisdizione, di far *tabula rasa* di tutta una legislazione, di tutta una sapiente giurisprudenza, e di mettere in essere una posizione così grave come quella che ho accen-

nato (e molte altre cose ci sarebbero da dire) non c'era bisogno di ricorrere alla forma strana del decreto legge.

Ma ciò fu fatto, ed in una condizione tanto più singolare, mentre è coartata la magistratura ad esaurire ad ogni costo tutto intiero il suo compito in due anni: Questioni di diritto, di fatto e di apprezzamento in un termine brevissimo, fino alla attribuzione di così vaste proprietà a popolazioni rurali spesso minime, con lo spoglio dei proprietari.

Ebbene in questi due anni (però un anno è già passato) la magistratura è nella assoluta impossibilità di compiere il suo compito. Sappiamo che si sta affrettando, aggiungendo agli errori fondamentali della legge anche quelli che verranno dalla fretta di esecuzione; dunque interessa che il decreto-legge sia portato al Parlamento il più presto possibile per essere discusso largamente e, secondo i miei desideri e speranze, profondamente modificato, e sarà modificato come il Senato e la Camera decideranno per salvaguardare l'ordine e la giustizia in questa materia, e allora sarà legge, e se anche fosse dura, e non sarà certo tanto dura quanto il decreto-legge, la subiremo come una *dura lex* qualsiasi. Ma io non credo che sarà tale, e non avrà niente a vedere con le disposizioni draconiane del decreto-legge. È certo cosa urgentissima perché ci sono queste magistrature speciali che cominciano a funzionare; finora non hanno commesso questi spogli, si limitano a discussioni di diritto; e portando molto presto alla discussione questa legge mi parrebbe anche necessario (e faccio speciale preghiera ai due ministri che devono rispondere del decreto-legge) che il ministro della economia nazionale da cui proviene, e quello della giustizia da cui dipende ogni esplicazione della giustizia, dovrebbero, secondo me, dare istruzioni a questi magistrati perché intanto che la legge dovrà diventare legge, e sarà mutata, non si venga a nessuno di questi atti di spogliazione che, se fossero fatti, diventerebbero irreparabili, non solo perché rappresenterebbero un'offesa al diritto privato gravissima, ma ancora perché quando ad una popolazione sia stata data una vasta tenuta di 2000 ettari, ad esempio, sorgerebbero gravissime difficoltà a toglierla, al paese, dopo che la legge sarà stata modificata. Dunque inte-

ressa che si vada presto alla discussione del decreto-legge e si sospenda intanto, almeno per via di istruzioni, che il Governo può ben impartire, l'applicazione delle più gravi, onerose e spogliative disposizioni del decreto, che diventerebbero irreparabili.

Io credo che in un mese il decreto possa essere modificato, e possa venire la legge nuova; se fosse più tardi, pazienza, tanto in un anno il compito dei commissari non potrà essere esaurito, e il termine di due anni posto alla legge sarà di certo prorogato. Ma con una legge nuova ed in un termine meno angusto si faranno le cose con ragione e giustizia, in modo serio e coordinato a tutta la nostra legislazione e a tutta la nostra giurisprudenza, esclusa ogni misura di spogliazione. (*Approvazioni*).

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Tanto per incominciare, facendo a meno della formula convenzionale della brevità, cui tante volte i discorsi non si attengono, pur col deciso proposito di tener per poco la parola al fine lodevole di non annoiare la gente, io ricorderò all'onorevole ministro come, discutendosi il bilancio del precedente esercizio, nell'apposito articolo, rilevai l'assoluta insufficienza delle diarie fissate dalle leggi pei testimoni chiamati a deporre in materia penale e pei giurati. Allora riferii elementi minuti e precisi, che certo oggi non ripeterò, atti a dimostrare come i testimoni in materia penale e i giurati si trovino nella dura necessità non solo di perdere intere giornate lavorative e quindi tutti i lucri personali dipendenti dalla propria attività, ma anche esposti al pericolo, anzi alla certezza, di rifondere del proprio per vivere, il che indubbiamente poco conferisce alla retta amministrazione della giustizia. L'onorevole ministro meco convenne nel riconoscere l'insostenibile stato di cose, facendo però rilevare che il provvedere non fosse soltanto di sua competenza, ma di competenza altresì del ministro delle finanze, e promettendo che in ogni caso il tema sarebbe stato studiato. Ringraziai allora dell'assicurazione datami; ma vorrei oggi esser certo che quell'assicurazione non fu data per sola cortesia, e che effettivamente il problema, che è più importante di quanto si possa immaginare, sia davvero allo studio per la risoluzione.

Detto questo, vorrei trattare qualcuno degli argomenti di grande importanza per l'amministrazione e per l'organizzazione della giustizia elencati tutti e riassunti nella pregevole, per quanto sobria, relazione nell'on. Spirito. Però io di niuno di tale argomenti importantissimi mi occuperò, sia per evitare la taccia di noioso, sia perchè parmi che taluno di essi di specialissima importanza vada a fondo discusso a tempo opportuno, allorquando all'esame del Senato verranno sottoposti gli appositi disegni di legge già presentati all'altro ramo del Parlamento. Io invece intendo oggi soffermarmi alquanto sopra un solo argomento delicatissimo, che sotto un certo aspetto fu toccato anche ieri dall'on. Gallini, con quel garbo che gli è abituale, cui fece cenno, molto fugacemente, sotto altro, aspetto anche l'on. Venzi, nel suo veramente notevole discorso: punto oltremodo delicato che riguarda l'indipendenza della magistratura e sul quale avrei fatto tanto volentieri a meno di intrattenermi io, se gli oratori che mi hanno preceduto od altri con l'autorità che io non ho e con la conoscenza di uomini e di cose che a me manca, avessero stimato, come io penso, opportuno e doveroso di interloquire.

Io intendo riferirmi, onorevoli senatori, ai provvedimenti, ben noti da cui furono colpiti, due alti magistrati: il Presidente e il Procuratore del Re del tribunale di Milano, furono non è guari tramutati altrove. Il provvedimento, che data appena da un mese, a quanto io ricordi, ha come tutti sanno, a torto o a ragione, commosso e preoccupato l'opinione pubblica. E io credo che parlandone in questa sede e in quest'Aula si sia fatto e si faccia cosa di cui l'onorevole ministro debba sapere grado, perchè gli dà argomento e modo di fornire chiarimenti e delucidazioni che mi auguro tali da ricondurre la calma nell'opinione pubblica la quale a questo riguardo è tuttora nello stato di ansiosa eccitazione.

All'annuncio del tramutamento di quei due alti magistrati, venne infatti ricordato attraverso le indiscrezioni — se vi piace — della stampa — e se vi piace anche — della stampa malevola, che uno di quei magistrati fu il firmatario della domanda di autorizzazione a procedere per reati comuni a carico di un eminente deputato, occupante un'alta carica nella Ca-

mera elettiva, autorizzazione a procedere che, come è vivo tuttora nel ricordo di tutti, provocò tumultuose sedute nella Camera dei deputati.

E fu anche affermato con verità o meno, io non so, che quei provvedimenti erano stati minacciati e preannunziati in occasione di certo incidente svoltosi nell'anticamera del Procuratore del Re, tra un rappresentante del Pubblico Ministero ed altro personaggio autorevolissimo del partito fascista, il quale fu detto pretendesse qualche cosa cui nell'interesse della giustizia quel magistrato non credeva di doversi prestare.

È poi tanto vero che l'opinione pubblica di tutta Italia si preoccupò dell'adottato provvedimento; è tanto vero il credito riscosso dalla voce corsa che il tramutamento repentino dei due magistrati, fosse dovuto ad ingerenze ed influenze politiche, che un deputato non della regione ma del Mezzogiorno, l'onorevole De Marsico, giurista insigne, di fede certamente ortodossa, sentì il bisogno di interrogare a tal proposito il ministro della giustizia, il quale rispose con risposta scritta, che la stampa quotidiana rese, come di dovere, di pubblica ragione. Perché non vi sia dubbio alcuno sul contenuto preciso della risposta data dall'onorevole ministro, il Senato permetterà che io legga.

Premesso che « in occasione di altri incompetenti affidati ad un alto magistrato della Corte Suprema, furono allo stesso magistrato affidate le indagini su quanto poteva riguardare la condotta del Presidente e del Procuratore del Re del Tribunale di Milano » da tali indagini - così è detto testualmente nella risposta data dal ministro Guardasigilli all'interrogante - è risultato che il Presidente del Tribunale, nonostante le sue pregevolissime qualità di magistrato intelligente, colto e zelante, non possiede per la età avanzata e per il naturale temperamento, l'energia e le attitudini direttive che occorrono per restare a capo di un Collegio giudiziario così numeroso e di così grande importanza. Egli è stato perciò - continua il Guardasigilli - da me invitato a consentire alla sua nomina a Consigliere della Corte di Cassazione del Regno, ufficio per lui assai adatto e nel quale nutro fiducia » (espressione questa che l'onorevole Guardasigilli ha preso dai...

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto ... dai predecessori! (si ride).*

CANNAVINA ... dai Governi del vecchio regime) potrà rendere più apprezzabili servizi all'amministrazione della Giustizia ». E passando a spiegare le ragioni del tramutamento del Procuratore del Re, l'onorevole ministro con termini meno lusinghieri per quel magistrato, si esprime semplicemente così: « Parimenti il Procuratore del Re è stato trasferito ad altra sede, perchè egli, già prossimo a raggiungere i limiti di età per il collocamento a riposo, non sembrava il più adatto a reggere una procura del Re di tanta mole come quella di Milano, di cui del resto, era da qualche tempo rimasto a capo più di nome che di fatto, poichè non esplicava la sua attività che negli affari di volontaria giurisdizione e nelle grazie ».

E prosegue la risposta dell'onorevole ministro con altre parole che leggerò ugualmente, le quali dicono e non dicono lasciando l'animo dei lettori, allora, e degli ascoltatori, oggi, perplesso in ordine a quello che si sia voluto dire a proposito dei magistrati di Milano e di quanto per avventura sia stato accertato a carico di quei funzionari.

« Ed è appunto in questa assenza del titolare dall'effettiva direzione dell'ufficio (sono queste le ultime parole della risposta ministeriale), che devesi ricercare una delle cause principali di certo spirito di indisciplinatezza rilevato in tre sostituti Procuratori del Re in alcuni loro atteggiamenti non consoni al doveroso riserbo a cui nelle udienze è tenuto il magistrato ».

Tali dunque le giustificazioni date dall'onorevole ministro Guardasigilli all'onorevole De Marsico che a ciò ufficialmente lo invitava con la presentata interrogazione, giustificazioni che consistono in sostanza sull'affermare che i due funzionari mentovati erano diventati incapaci a reggere l'alto ufficio, da essi rispettivamente occupato, per l'età e per la debolezza del carattere.

Io non so se queste sieno le vere ragioni. Dichiaro subito che io non conosco, se non di nome, e solo in occasione del provvedimento in esame, i due magistrati che da esso furono colpiti.

Lontano tante miglia da Milano, ed estraneo

del tutto a quell'importantissimo centro giudiziario, io di mia scienza diretta nulla so o posso sapere circa le vere ragioni del grave provvedimento. Non ho fatto e non potevo fare, alcuna indagine. Se l'avessi fatta, e se sapessi di mia scienza qualcosa al riguardo, sia pure per affermazioni di persone attendibilissime, io la direi senz'altro, senza però riscaldarmi troppo, in quanto che di fronte alla mia versione attendibile ma fondata su prove orali, sarebbe venuta uguale l'asserzione in senso contrario, altrettanto attendibile e rispettabile, da parte del ministro; e il paese ne avrebbe saputo quanto prima.

Ho però bene il diritto di domandare: le ragioni addotte dal ministro, sono ragioni almeno sufficienti, tranquillanti al punto da ritenere senz'altro che per davvero quella condizione di cose e quella sola abbia ispirato la condotta del ministro? o lasciano le ragioni addotte per lo meno l'adito a sospettare che nel provvedimento adottato siavi stata influenza, ingerenza politica?

A questo punto, onorevoli senatori, e così posto il quesito, a me pare di potere con sicurezza affermare che gli addebiti di incapacità e di inettitudine a reggere quegli alti uffici, addebiti sui quali riposa esclusivamente, secondo l'onorevole ministro, la ragione della grave misura da lui adottata, non sianò sufficienti nè tali da poter tranquillare affatto la nostra coscienza, poichè non pare possibile ad uomo dotato di solo buon senso che alti magistrati, chiamati a funzioni così importanti, e che, perciò appunto, devono aver già dato larga prova in precedenza della loro capacità, della loro integrità della loro attitudine, della loro indipendenza, abbiano potuto in un subito perdere tutte queste qualità, dando invece evidente prova di debolezza, di rilasceatezza, di insufficienza a reggere i posti stessi.

Cosicchè la ragione addotta dall'onor. ministro, è ragione tutt'altro che adatta a ricondurre la calma e la serenità nell'animo di coloro che restarono turbati dal provvedimento ritenuto sospetto per persecuzione politica.

Aggiungasi poi, a parte le eminenti doti di intelligenza, di cultura, di attività dell'attuale guardasigilli, doti che noi tutti siamo pronti a riconoscere, che egli in talune manifestazioni pubbliche e discorsi, direi quasi ufficiali, come

in occasione del grande Consiglio fascista del 25 aprile, egli, come i giornali riportano, se la informazione è esatta...

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mai credere ai giornali! (*ilarità*).

CANNAVINA. Poichè era un comunicato ufficiale non smentito, io credevo di doverci credere. Quel comunicato afferma aver detto l'onorevole guardasigilli proprio così: « Occorrerà ottenere la facoltà d'allontanare dai posti direttivi dell'Amministrazione gli elementi legati per sentimento e per interesse ai partiti antinazionali »; cioè a dire a tutti i partiti, giacchè, come è risaputo, è antinazionale ogni partito che non è il fascista.

Non credere ai giornali! Direi meglio: non prestar piena fede ai giornali. Ma qui trattasi di un comunicato ufficiale del Gran Consiglio Fascista, e se in questa parte nessuna smentita è venuta, io devo credere, o dovevo credere che trattasi di verità incontestabile.

Tanto meglio se non è così, sì, tanto meglio; e me ne compiacerò assai, se il guardasigilli potrà affermare che queste cose egli non ha detto mai e che tale non è il suo pensiero.

D'altronde, se pur mancassero le esplicite dichiarazioni del pensiero del ministro a tale riguardo, sta il fatto che egli è iscritto ed è membro autorevolissimo di un partito, del fascista, il quale, com'è quotidianamente affermato, nega perfino il diritto alla vita a qualsiasi altro partito che non sia il fascista. La fede politica dunque dell'attuale guardasigilli porta di per sé sola nuovo elemento alla credibilità che sul provvedimento, in esame, non giustificato in sé, possa avere avuto parte non indifferente la ingerenza politica.

Nè basta. Lo stesso partito in cui con tanta fede milita il ministro, per mezzo dell'autorevole ed ascoltato segretario, sta richiedendo a gran voce, il che non è stato smentito, il ripristino della pena di morte (*commenti*), che fu gloria di un grande Italiano avere per primo combattuta, con argomenti che sbalordirono tutta l'Europa, ed è merito e gloria della nostra legislazione penale avere abolita; richiede insieme il ripristino dell'esilio locale, che il nostro codice penale italiano cancellò dal novero delle pene; richiede infine anche il bando, pena che fu in voga nella barbarie dei tempi medioevali.

Nè basta ancora. È stato detto, non so con quanta serietà di propositi, ma fu detto, dall'autorevole, ascoltato ed ubbidito segretario generale del partito stesso in cui milita il ministro, che bisogna fascistizzare anche la Monarchia. Io credo, onorevoli colleghi, che non fu mai pronunciata parola più irriverente per la Monarchia, per la nostra Monarchia Sabauda, che è simbolo tradizionale della Patria grande ed unita e che è segnacolo purissimo, ora e sempre, di fede, di concordia e di pace per tutti gli Italiani. (*Approvazioni*).

Del resto, ulteriori, gravissimi e direi decisivi argomenti, si desumono dal fatto affermato dalla stampa quotidiana e finora non smentito, delle dimissioni dei Consigli professionali fornsi della città di Milano in segno di solenne protesta contro l'atto compiuto dal ministro, e stanno i sequestri di quei giornali, i quali commentarono la risposta del ministro alla interrogazione dell'on. De Marsico.

Qualche giorno fa, mi capitava tra le mani un giornale della Sardegna, ove, a proposito di altro magistrato, un presidente, il cui nome non ricordo, trasferito anche lui dall'onorevole ministro della giustizia in altra residenza lontana, si affermava il tramutamento dovuto anch'esso a ragione politica. Non posso leggere il giornale, che più non ho, nè ho considerazioni a fare, perchè non ho nessun documento da cui dedurre argomentazioni pro o contro le affermazioni di quel giornale. Posso però assicurare di avere interrogato qualche autorevole collega in Senato per avere qualche notizia a tranquillità della mia coscienza, e dal collega mi è stato confermato il sospetto che anche questo nuovo trasferimento fosse dovuto a persecuzione politica. Pertanto, se sia vero che o questo, o l'altro provvedimento che colpiva i magistrati di Milano, o, peggio ancora, se entrambi, lungdal rispondere a dettami ed esigenze di giustizia, fossero effetto di persecuzione politica, io non esiterei un istante a qualificare quei provvedimenti sacrileghi, perchè cosa sacra è la indipendenza della magistratura, garanzia suprema di tutti i cittadini.

Onorevole ministro, io ho poco altro a dire. Tanti anni fa (io non ero ancor nato e molto meno l'onorevole ministro, tanto giovane e certo molto meno innanzi di me negli anni) un principe potentissimo, forse anche per relazione di pa-

rentela, presso una delle tante Corti che allora infestavano e tiranneggiavano l'Italia divisa, ricevendo la notizia, di ritorno dalla consueta passeggiata a cavallo, della pronunzia di una sentenza, che non era qual'egli avrebbe desiderata, si presentò, calzato cogli stessi stivali lordi di polvere e col frustino in mano, nella casa del presidente del Collegio che aveva pronunziato la sentenza, e con fare burbanzoso a lui domandò come mai si fosse pronunciata una sentenza a lui contraria. Quel grande magistrato - perchè grande dimostrò di essere anche dopo - con molta dignità, con ogni decoro, con grande serenità, rispose alla domanda villana, aver egli emesso la sentenza che rispondeva ai dettami della propria coscienza; quindi, essendo in casa propria, additò con pari dignità e con altrettanto decoro ed austerità la via dell'uscita.

L'indomani quel magistrato presentò al Re le sue dimissioni motivate. Il principe non ebbe a soffrire, per usare la frase adoperata da chi narra il fatto, neppur un dolor di testa per l'atto villano, i tempi non lo consentivano; ma di quel valoroso ed integro magistrato non furono però accettate le dimissioni, che anzi, invitato a riprendere servizio, fu promosso da presidente di camera, come allora si chiamavano i presidenti di sezione, a presidente del collegio.

Quel principe era il Principe d'Ischitella; quel magistrato chiuse la carriera venerato da tutti quale presidente di una delle Corti di cassazione del Regno: era il Niutta. Quel governo era il governo dei Borboni di Napoli, il quale perseguiva per ragioni politiche, costituendo tribunali speciali, ma rispettava la integrità della magistratura nella sua altissima funzione.

Io termino formulando l'augurio che sono sicuro risponde al sentimento di tutti, e cioè che vi siano sempre in Italia - come vi sono - magistrati come quello; che non vi siano novelli principi in 18° e in 24° come quello, e che l'Italia non abbia mai a rimpiangere un Governo, che fu qualificato e passò alla storia come la negazione di Dio.

PRESIDENTE. Non c'è questo pericolo, onorevole Cannavina.

CANNAVINA. Ed è per evitar questo che io ho parlato.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Ieri, ascoltando il discorso dell'onorevole Venzi, denso d'idee e di esperienza, nella parte in cui parlava della Cassazione e della terza istanza, mentre, da una parte, con dolore, pensavo alle quattro Corti di Cassazione soppresse, anzi strozzate in omaggio ad una falsa divinità, che si chiama *uniformità della giurisprudenza*, uniformità che sarebbe dannosa all'evoluzione del diritto e della legislazione se pur fosse possibile, - ma che si è verificata impossibile anche con l'unica Corte di Cassazione del Regno, la quale, alla distanza di un giorno, e certe volte nella stessa giornata, nelle due sue sezioni e talvolta nella stessa sezione ebbe a pronunciare, sulla medesima questione, decisioni difformi; mentre pensavo che, vandalicamente e senza alcuna giustificazione, erano state distrutte quattro scuole di diritto, che, da oltre un secolo, avevano apportato un grande contributo al progresso del diritto, della dottrina e della giurisprudenza, mentre tutte queste idee si affacciavano nell'animo mio, d'altra parte, con compiacimento, rilevavo che un magistrato, del valore del collega Venzi, sosteneva la necessità di stabilire, accanto all'unica Corte di Cassazione, le Corti di terza istanza, o, per meglio dire, le Corti di revisione.

Giustamente a parer mio, egli sosteneva che i due istituti non dovevano considerarsi antitetici, che il problema non si doveva porre come finora era stato dibattuto: « Cassazione o terza istanza », ma doveva determinarsi la sfera di azione dell'una e dell'altra, al fine di raggiungere l'ideale massimo della giustizia. La Corte di Cassazione istituita per la retta applicazione della legge, dovrebbe esercitare la sua giurisdizione entro i precisi confini della violazione e falsa applicazione della legge.

Ma non è questo solo il caso in cui, una sentenza pronunciata in grado di appello, meriti di essere corretta. Vi sono molti altri casi, in cui, o per una erronea visione del fatto o per avere falsato l'aperto significato degli atti o per avere, sotto colore di interpretare la volontà delle parti, violato il contratto, o per avere deciso una causa diversa da quella che le parti avevano discusso, o per avere oltrepassato le doman-

de proposte, la sentenza del magistrato di appello si appalesa erronea e degna di revisione. Oggi la Corte di Cassazione, investita dell'esame di una sentenza, che si presenta ingiusta, iniqua o contraria alle risultanze degli atti, è costretta, ricorrendo al sotterfugio o della mancanza di motivi, o della contraddizione, e tante volte a rifare un esame dei fatti che, per i limiti della sua giurisdizione, le sarebbe interdetto. Ma tal volta, pur riconoscendo l'iniquità della sentenza, è impotente a provvedere.

Ora, non è più semplice, più giusto, più conforme al diritto, istituire la Corte di revisione? Io, in questa Camera, quando si discuteva il disegno di legge relativo alla riforma dei codici, proposti, precisamente, l'istituzione della Corte di revisione, ed oggi non posso che confermare il mio pensiero.

Debbo in un punto dissentire dal collega Venzi: egli ritiene che si possa reclamare alla Corte di revisione solo quando ci siano due sentenze difformi e non nel caso di doppia conforme. Io ritengo, invece, che il criterio della doppia conforme è un criterio giuridico ormai superato, e che, come si può ricorrere alla Cassazione anche in caso di doppia conforme, si possa adire la Corte di revisione se le sentenze, pur conformi, abbiano dimenticato ciò che sorge dagli atti, se ne hanno travisato le risultanze, se hanno fatto dire bianco al nero e nero al bianco. Ed alla Corte di revisione dovrebbe pur reclamarsi non solo nei casi in cui per il nostro Codice si agisce in revocazione, ma nei vari casi da me sopra accennati, che per ora ingombrano il terreno della Corte di Cassazione e che potrebbero più giustamente, più esattamente, e con maggiore soddisfazione dell'interesse delle parti e della giustizia, essere esaminate in sede di revisione; la mancanza e la contraddizione dei motivi, l'*ultra ed extra petita*, la violazione del giudicato, sia o meno dedotta espressamente dalle parti.

E, poichè ho la parola, mi permetta il Senato che aggiunga brevi considerazioni in ordine a talune riforme legislative, che, in questo momento, sono oggetto di intenso studio.

Io non intendo entrare nel vasto campo delle maggiori riforme, del codice civile, del codice di procedura civile, del codice di commercio, del codice della marina mercantile, del codice penale e di procedura penale.

Questi codici sono esaminati da Commissioni che preparano l'arduo ed importante lavoro.

Il ministro, un mese fa, tanto nell'altro ramo del Parlamento che in quest'Aula, disse che il lavoro era bene avviato e gli studi, a quanto mi risulta, continuano alacramente. Ma le riforme ponderose debbono maturarsi lungamente. E sebbene per taluni degli istituti da riformare la discussione sia stata amplissima e la formulazione sia pronta, sicchè potrebbero essere facilmente portati al nostro esame, non è possibile farlo per le relazioni e i rapporti con altri istituti, ancora non completamente studiati.

Ma ultimamente il ministro ha presentato due nuovi progetti: il progetto sull'ordinamento giudiziario, che completa la riforma dei codici di rito, ed il progetto sulla carriera professionale.

Dell'ordinamento giudiziario ha parlato, ieri, il collega senatore Venzi. Io divido molte delle sue idee, specialmente quelle che riguardano la difficoltà del reclutamento dei magistrati. E trovo esatta l'osservazione che una gravissima difficoltà viene dal fatto dello spostamento di sede, cui essi debbono sottostare e che a molti toglie quella sicurezza del domani, che li fa allontanare dalla carriera della magistratura.

In un punto solo mi permetto dissentire dal collega Venzi; egli diceva, a questo riguardo, che il magistrato non doveva essere allontanato molto dalla sua abituale residenza, pur consentendo che non dovesse restare nella città in cui aveva i suoi parenti od il suo centro di interessi. Io in questo dissenso, perchè, fatta eccezione per i piccoli paesi, il buon magistrato deve poter star dovunque e principalmente nella città in cui è nato. Il buon magistrato o deve essere come la moglie di Cesare, insospettabile; egli, stando nella città in cui è nato ed è vissuto prima di entrare in carriera, può dare la prova della sua onestà, moralità e dignità.

Non c'è ragione in Italia di diffidare della bontà della nostra magistratura e della moralità di essa. Io, nella mia non breve esperienza di avvocato, ultra quarantenne, ho trovato dei magistrati, che sono vissuti, per molti anni, nella città in cui hanno avuti i natali ed hanno le loro relazioni di parentela e di amicizia, e che hanno esercitato la loro missione con quella

dignità, con quella scrupolosità, con quella serenità che sono le doti principali del buon magistrato.

Perchè io al magistrato-genio preferisco il magistrato che, ad una istruzione sufficiente per esercitare il suo ministero, accoppia la massima serenità, perchè è questo il requisito essenziale per amministrare giustizia giusta. E sorvolo sulle altre osservazioni, che qui si son fatte sulle deficienze attuali dell'amministrazione della giustizia, associandomi ai rilievi giustissimi dei colleghi, che mi hanno preceduto.

Mi fermo sulla legge forense, che, finalmente, è stata presentata, per fare rapidamente talune osservazioni fondamentali. Sono d'accordo col ministro nell'idea degli albi separati: l'albo degli avvocati e l'albo dei procuratori. Non divido, perciò, l'idea del mio amico on. Sandrini, il quale tante lance ha spezzato, con fervore da neofita, a favore dell'albo unico degli avvocati e dei procuratori.

Però non sono d'accordo nel ritenere che ci possa essere un buon avvocato, il quale non abbia fatto, prima di divenir tale, una sufficiente pratica di procuratore. L'avvocato non è il giurista, non è il giurisperito che, stando nel suo studio, si abbandona alle elucubrazioni astratte e dà il parere su tale o tale altra questione che a lui si sottopone. L'avvocato, oltre ad essere giurisperito, deve sapere adattare il criterio giuridico alle particolarità della causa, deve, in una parola, saper vivere la causa che difende. Ora, se l'avvocato non conosce la procedura, — e intendo che la conosca non solo teoricamente, ma praticamente — se egli non ha con la pratica quotidiana, durata un tempo sufficiente, messa in azione questa procedura, e non ha sperimentato tutte le astuzie dell'udienza e dell'istruzione per far sì che il diritto ottenga lo scopo ultimo, che è quello del suo riconoscimento, questo avvocato sarà un buon giurista, ma non sarà un buon avvocato.

Quindi, io ritengo che la nuova legge, per poter raggiungere i benefici effetti che se ne ripromette il ministro proponente e l'intera classe professionale, debba essere congegnata in modo che il professionista il quale aspira ad essere iscritto nell'albo degli avvocati, nei cinque anni di pratica assegnati nel disegno presentato, debba fare, oltre la pratica presso

l'avvocato, almeno tre anni di pratica presso un procuratore legale. Solo in questo modo egli potrà, dopo aver sostenuto gli esami, giustamente rigorosi, che il progetto disciplina, essere un vero avvocato; cioè: un avvocato che non conosce soltanto il diritto astratto, ma il diritto in azione, e potrà dirigere la causa con conoscenza completa. Spesso un piccolo errore procedurale, commesso per mancanza di pratica, produce conseguenze dannose ed irrimediabili.

E, onorevole ministro, io sono d'accordo con lei nella limitazione dell'Albo. Ma questa limitazione, secondo me, dovrebbe esser semplicemente la conseguenza del giusto rigore negli esami, delle giuste restrizioni poste dalla legge colla durata della pratica forense e colla effettività della pratica esattamente controllata. Fin'oggi, la pratica forense è stata una lustra. Gli avvocati ed i procuratori, rilasciano facilmente i *certificati ai pseudo-praticanti*, che ordinariamente fanno la pratica durante il corso universitario, cioè: non seguono questo e non fanno l'altro, sicché spesso essi si presentano agli esami nella sessione immediatamente seguente al giorno in cui ottennero il diploma di procuratore legale o la laurea, senza sapere né la teoria, né la pratica.

Qualunque altra limitazione che si voglia apporre alla iscrizione nell'albo, non è né ragionevole, né giusta. Giacché io vorrei sapere come faranno i Consigli a limitare il numero di coloro che debbono essere iscritti nell'albo, di fronte a giovani che, adempiendo a tutte le condizioni di legge, han dimostrato di avere tutte le qualità necessarie per esservi iscritti. Dopo il diploma o la laurea, dopo i cinque anni di pratica, dopo aver superati gli esami per l'iscrizione, con quale diritto si dirà a questo individuo: voi siete riuscito, ma non sarete iscritto nell'albo, voi aspetterete. E sapete perché? Perché il Consiglio ha disposto che, quest'anno, si iscriveranno soltanto dieci individui, e agli esami invece ne son riusciti venti. L'albo è aperto per alcuni, è chiuso per altri.

A me sembra che questo sia un ritorno indiretto all'albo chiuso delle leggi delle due Sicilie. Giacché quale altro criterio sicuro potrebbe avere il Consiglio, tranne quello del rimpiazzo dei defunti? Ciò avveniva appunto nella attuazione di quelle leggi. E così succe-

deva che un giovane, il quale aveva studiato, ed aveva fatto la pratica (e allora la pratica si faceva seriamente e diuturnamente: i giovani volenterosi stavano dieci anni, quindici anni nello studio di un grande avvocato o di un grande procuratore, a far la pratica, a ricercare questioni giuridiche che il maestro proponeva, a consultare tutta una vasta biblioteca), soltanto quando c'era la fortuna (che era *sventura* per altri) che un professionista venisse a morire, poteva essere iscritto nell'albo.

Rinnovare questo sistema, che fece allontanare dall'avvocatura moltissimi ingegni che erano degni di restarvi, non mi parrebbe assolutamente giusto. Per quel che riguarda la legge professionale io, salvo a discuterne ampiamente a suo tempo, in queste fugaci osservazioni, non debbo aggiungere che poche parole su di un tema, che mi faranno credo di portare l'eco del pensiero di tutti i colleghi professionali d'Italia. Voi, onorevole ministro, avete fatto un Consiglio superiore forense e lo avete foggiato come un piccolo parlamento: 30 membri! Però, mentre voi avete detto, nel vostro progetto e nella relazione che l'accompagna, che volevate conservare, assolutamente, la perfetta indipendenza degli avvocati negli albi, nei giudizi, in tutte le esplicazioni delle attività professionali, avete composto questo Consiglio con 15 membri, scelti dagli avvocati, e 15 scelti dal Governo tra gli avvocati. Ora, ripeto, io non so se ci sia qualcuno dei colleghi che pensi che, in questo caso, l'ingerenza del Governo non tocchi l'indipendenza della classe, che si è detto nel disegno di legge di volere assicurare completamente; ma io ritengo che questa nomina di 15 membri affidata al ministro, il quale ne propone la nomina al Re, limita il diritto di scelta della classe e quindi non rispetta quella perfetta indipendenza che è stata l'aspirazione costante di essa.

Come gli avvocati potranno scegliere 15 membri, ne potranno scegliere 30 e non avranno bisogno di alcuna guida nella scelta. Allora soltanto l'indipendenza di quest'Ordine, per cui tutti, in ogni tempo, hanno professato stima profonda, di quest'Ordine, di cui pure voi fate parte e che è uno dei fulcri dell'amministrazione della giustizia, sarà garantita completamente.

Un'ultima parola per un vivo ed urgente

bisogno che si è manifestato, specialmente in seguito all'immane disastro della guerra, che, colle vittime mietute, ha lasciato un numero di orfani stragrande. A cotesti orfani il legislatore credette di provvedere con un decreto-legge, che facilitava l'adozione. L'adozione fa parte di quel complesso d'istituti, che è già stato completamente studiato e la cui formulazione è pronta. So che di questo tema si è occupato specialmente il nostro collega senatore Polacco, e ne ha fatto oggetto di studi profondi.

Ora, se, da una parte, parrebbe che si dovesse rimandare alla riforma del Codice civile la discussione sulla adozione, dall'altra la riforma ha un carattere speciale di urgenza. Il decreto del 1919 sull'adozione (che è venuto due volte al Senato ed è stato approvato con alcune modificazioni) fu dal legislatore presentato, con urgenza, per colmare una grave lacuna della nostra legislazione e per completare le norme dettate colla legge del 18 luglio 1917 sugli orfani di guerra, rendendola non solo più efficace, ma anche più umana.

La legge del 18 luglio 1917, che è forse una delle migliori leggi, che si siano fatte per la protezione degli orfani di guerra in quel periodo, istituisce in pro di questi orfani una tutela speciale ed istituisce un giudice speciale della tutela, che di *speciale* ha solo il nome, perchè non è un giudice che si occupa soltanto degli orfani di guerra, ma se ne occupa incidentalmente come una delle sue mansioni di giudice. Ed allora gli orfani sono affidati ai *tutori*, che sono uomini che si occupano dei loro affari ed incidentalmente si occupano dei pupilli loro affidati.

Io a Roma conosco il giudice speciale per gli orfani: è una persona che si occupa della sua materia con affetto, che si sacrifica, che fino alle 8 o alle 9 di sera sta nel suo ufficio. Ma è un giudice, che fa parte di una sezione del tribunale e che ha il lavoro di questa sezione e non può dare che i soli ritagli di tempo, sacrificando sè stesso e lavorando, come ho detto, fino alle otto o alle nove di sera, anche d'inverno. Egli fa quanto è possibile, ma non può fare oltre le sue forze e non può ovviare ai tanti inconvenienti che si verificano. Ebbene, sapete che cosa si è verificato? Cito un caso, ma potrei citarne parecchi altri. Una orfana di guerra, il cui padre è morto tre o

quattro giorni dopo l'armistizio, dal 1918 fino al dicembre 1924, non aveva ottenuto la sua pensione. E, se non ci fosse stato il decreto di proroga, essa avrebbe perduto anche il relativo diritto. Ebbene, il giudice delle tutele, per avere una notizia dal tutore di questa orfana scrisse una prima volta, scrisse una seconda, scrisse una terza e finalmente dovette incaricare un parente di quest'orfana di recarsi in quel paese per avere la risposta.

Ora, onorevole ministro ed onorevoli colleghi, occorre affrettare l'approvazione della legge sulla adozione, che si trova dinanzi al Senato. Però, in questa legge dovremo tener presente quello che ha fatto la Commissione che studia le riforme al codice civile, in ordine a questo titolo, e dovremo tenerlo presente per ovviare ad un grande inconveniente, che sorge da questo decreto. In esso infatti, si pensò a modificare l'età dell'adottando, prescrivendo che non c'era più bisogno dei 18 anni, ma che si potevano adottare gli orfani di guerra di ogni età. Per l'adottante invece si è lasciato il limite di età di 50 anni. Orbene, ciò ha reso impossibile l'attuazione pratica di questo decreto-legge. Bisogna, infatti, che colui che vuole adottare un orfano di guerra abbia raggiunto i 50 anni, per poterlo fare.

Io so che la Commissione vorrebbe portare il limite a 40 anni. Io ritengo che 40 anni siano ancora troppi. Io penso che, se invece dei 40 anni, si stabilisse il limite di 35 anni, si otterrebbe un migliore risultato nell'attuazione pratica di questa legge. A 35 anni ci sarà sempre abbastanza maturità per adottare ed abbastanza differenza tra l'età dell'adottante e quella dell'adottato, perchè sia rispettato il principio che l'adozione è un sostituto della paternità.

In questo modo, molti di coloro che non hanno potuto finora adottare gli orfani di guerra potranno farlo, tenuto conto che questa legge dà facoltà, in certi casi, di sorpassare alle difficoltà che provengono dal codice civile, sicchè anche i padri e le madri naturali potranno adottare i loro figli.

Nella relazione al decreto-legge del 1919 si diceva per l'adottato: «mantenere questo limite equivale negare ad una quantità di infelici fanciulli l'immenso beneficio di trovare una famiglia nella quale riceveranno educazione e

allevamento e nella quale saranno circondati da tutte quelle cure paterne di cui hanno bisogno ». Le stesse parole, applicate all'età dell'adottante, colmano la grave lacuna della legge.

Ecco perchè, onorevole ministro, in via eccezionale, io dico: anticipate la conversione in legge di questo decreto; apportate ad esso le modificazioni suggerite dalla scienza, dalla pratica, dall'esperienza della Commissione che esamina le riforme al codice civile, e, soprattutto, diminuite il limite di legge per l'adottante, che oggi è troppo alto e quindi annulla spesso il fine della legge.

Quando avrete fatto questo, avrete migliorata la nostra legislazione e reso un omaggio a coloro che, morendo, lasciarono i loro figli privi di ogni protezione. Essi sentiranno nelle loro tombe un senso di sollievo quando i loro figli, anzichè affidati a tutori spesso indifferenti, avranno nuove madri, che avranno per loro tutto l'affetto e tutte le premure di cui essi li avrebbero circondati, se non avessero dato la loro vita per la grandezza d'Italia! (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Tivaroni.

TIVARONI. Onorevoli Senatori, ieri l'egregio collega Venzi, parlando sul bilancio del Ministero della giustizia, sostenne, fra le altre, la tesi seguente:

« Doversi sostituire nei giudizi civili in prima istanza il giudice unico a quello collegiale a sensi della legge 19 dicembre 1912 ».

Senonchè tale sostituzione fu una radicale, ardita innovazione che non riscosse l'unanime consenso dei cultori del diritto, da molti temendosi pericoloso l'esperimento per le ragioni delle parti. E, purtroppo, l'applicazione della legge rese manifesto che, lungi dal derivarne i vantaggi che si speravano, derivarono invece danni gravissimi.

Del che preoccupate le Curie, insorsero invocando il ripristino del giudizio collegiale in primo grado. Ed il loro voto unanime fu accolto dal ministro della giustizia, onorevole Dari, il quale dovette riconoscere, unitamente al senatore Mortara, primo presidente della Corte di cassazione di Roma, non solo che l'alta misura della litigiosità civile in Italia richiede un gran numero di giudici, e ne rende più malagevole l'accurata e sicura selezione,

ma eziandio che l'esame collegiale delle maggiori controversie è affidamento sicuro di una più matura considerazione d'ogni loro aspetto. Il ministro di conseguenza, presentò al Parlamento un progetto di abolizione del giudice unico, convertito in legge il 24 dicembre 1914.

Ciò premesso, ho fiducia che l'illustre Guardasigilli, con la sua grande autorità, conforterà la mia opinione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli senatori. Ringrazio anzitutto l'onorevole relatore e tutti gli oratori della benevolenza con cui hanno voluto giudicare l'opera mia e la mia persona: confido che, al termine della mia fatica, io possa davvero averla meritata.

Le ampie discussioni che hanno avuto luogo negli ultimi mesi (è questa la quarta volta che, dal dicembre in poi, il bilancio della giustizia è discusso in Parlamento) possono rendere breve il mio discorso. Mi limiterò a rispondere agli onorevoli senatori che hanno ieri ed oggi parlato.

Il tema principale dell'odierno dibattito è stato l'ordinamento giudiziario, quello che tocca più da vicino gli interessi dei cittadini e più appassiona. Se ne sono occupati gli onorevoli Venzi, Gallini, Milano D'Aragona, Cannavina.

L'onorevole Venzi particolarmente, nel suo bellissimo discorso, ha trattato dell'ordinamento delle carriere. Convengo in molta parte delle sue osservazioni. Cioè è vero purtroppo, che il reclutamento dei giovani magistrati diventa sempre più difficile, dimodochè gli organici, già insufficienti non si riescono e tenere a numero. Ora poichè gli organici stessi, dopo le ultime riduzioni, sono insufficienti, può immaginare il Senato in quali difficoltà si dibatta giornalmente il Guardasigilli per provvedere all'amministrazione della giustizia; da ogni parte gli si richiedono magistrati per questo o quel tribunale, per questa o quella pretura ed egli è costretto ad un lavoro di Sisifo, a togliere questi da una parte per mandarli dall'altra, e di là dove li ha tolti si muovono, dopo pochi giorni, rimproveri e richiami. La verità è dura a dirsi, ma bisogna dirla. La carriera della magistratura, così nobile e così elevata per tanti aspetti, sembra non porgere più sufficienti at-

trattive ai nostri giovani. Credo anche io che sulla diminuita attrattiva della carriera giudiziaria influisca molto la unificazione del ruolo dei pretori con quello della magistratura superiore, avvenuta nel 1890, che rende la carriera lunghissima e, obbligando i giovani magistrati ad una lunga permanenza nelle piccole sedi di pretura, allontana i migliori dall'arringo giudiziario. Il problema della separazione delle carriere in un periodo di crisi come questo, è tornato di attualità e va dunque seriamente studiato; ma non mi dissimulo le difficoltà pratiche della sua soluzione, specialmente quelle della prima applicazione della riforma.

È pure un grave inconveniente della carriera la instabilità delle residenze pure rilevata dal senatore Venzi. La quale è però dovuta a cause difficilmente eliminabili. Sarebbe certo opportuno poter garantire entro certi limiti, ai magistrati, sedi appartenenti alla loro regione d'origine, come suggerisce il senatore Venzi: ma ciò non è possibile per la provenienza dei magistrati che si reclutano, nella loro grande maggioranza, nell'Italia meridionale. Io mi sono trovato in difficoltà per coprire posti vacanti nel tribunale di Milano, perchè Milano, grande città e grande centro intellettuale e commerciale, non attira i magistrati; tutti vorrebbero andare a Roma, a Napoli, a Palermo. Il senatore Di Stefano è poi andato anche più in là del senatore Venzi, perchè vorrebbe addirittura che si destinassero i magistrati nelle loro città di origine. Su questo punto io non oserei enunciare un principio generale: in alcuni casi ciò non presenta nessuna difficoltà, specie quando si tratta di grandi centri in cui il magistrato si muove con libertà: in altri casi bisogna andare guardinghi.

Anche il sistema delle promozioni influisce sulla carriera e quindi sul reclutamento dei magistrati, come ha osservato giustamente il senatore Venzi. Si tratta di un problema dei più ardui, e in cui una soluzione perfetta è, direi quasi, impossibile. Tutti i metodi di soluzione hanno i loro pregi e i loro difetti, e i difetti sono più fortemente sentiti e presto diventano intollerabili. Ciò spiega la instabilità della materia lamentata, non a torto, dal senatore Venzi; instabilità che è nuova prova delle sue difficoltà. Il senatore Venzi pensa che il problema sarebbe semplificato da una riduzione

dei gradi e, opponendosi alle molte volte richiesta equiparazione dei gradi di giudice e di consigliere d'appello, preferirebbe la unificazione del grado di consigliere d'appello e di cassazione. Sono lieto del consenso del senatore Venzi sul primo punto: avrei invece gravi riserve da fare sulla sua proposta. Credo che sulla via della unificazione dei gradi si sia già corso abbastanza: forse si è corso troppo e bisognerà su qualche punto tornare indietro, come sulla unificazione del grado di consigliere di cassazione e di primo presidente della Corte d'appello di cui il senatore Milano D'Aragona ha messo in rilievo gli inconvenienti.

Un lato essenziale della sistemazione dei magistrati è quello del loro trattamento economico, su cui richiama la mia attenzione il senatore Milano d'Aragona. Consento pienamente con lui sulla necessità che al magistrato sia fatto un trattamento economico degno e superiore a quello di altri funzionari; e ciò sia per l'altezza della funzione che gli è affidata, sia per la situazione particolarissima, in cui tutta la sua vita si svolge. Specie nei centri minori, il magistrato deve guardarsi ad ogni passo, deve vigilare ogni suo atto, deve limitare le sue relazioni e le sue amicizie, deve fare continuo sacrificio di sé nella vita di ogni giorno. Ora a questa totale dedizione di sé alla grande causa della giustizia, a questo duro isolamento spirituale in cui il magistrato è costretto a vivere, deve corrispondere, se non un adeguato compenso, almeno la tranquillità della vita materiale. Un passo notevole su questa via si è fatto con i recenti provvedimenti, i quali, per quanto generali a tutti gli impiegati, hanno giovato particolarmente alla magistratura, che nell'ordinamento gerarchico aveva una posizione più favorevole. Farò ogni mio sforzo perchè su questa via si prosegua. (*Approvazioni*).

Sul problema dell'indipendenza della magistratura si sono intrattenuti i senatori Venzi Gallini e Cannavina, quest'ultimo con aperta intonazione politica. Le mie idee in proposito sono note e non starò a ripetermi. Questa sovrumana funzione che noi affidiamo ai magistrati, di giudicare i propri simili, richiede ad un tempo che il magistrato sia libero da ogni influenza, ma non sia fuori dalla vita e dal mondo. È libero il magistrato quando sia sot-

tratto da ogni pressione dall'alto e dal basso, sia scevro da ogni passione e sciolto da ogni vincolo. A questo proposito il senatore Gallini ha accennato alla appartenenza di alcuni magistrati alla Massoneria che risulta, come egli giustamente rileva, da un documento pubblico dello stesso ordine massonico. Gli dico subito che, ove il fatto fosse vero, lo deplorerei vivamente, perchè penso che i magistrati non possano, senza venire menò al più elementare dei loro doveri, appartenere a sette segrete, e peggio, se di carattere internazionale, come la Massoneria. Confido che, se qualche magistrato, travciato dalla universale indisciplina degli anni trascorsi, abbia violato i doveri del suo alto ufficio, non tardi a ritrarsi e a fare ammenda dell'errore; senza di che non esiterei a prendere provvedimenti adeguati, per porre argine ad un disordine, di cui pochi si possono immaginare maggiori. (*Approvazioni*). Il senatore Cannavina, nel suo discorso di vivace opposizione al Governo, ha polemizzato non soltanto con me, ma anche con altri uomini politici, che non sono al Governo, e che provvederanno, se credono, a rispondere adeguatamente. Io non rispondo che degli atti miei e del Governo, di cui faccio parte. Il senatore Cannavina ha citato due casi; quello di alcuni magistrati del tribunale di Milano e quello del presidente del tribunale di Oristano, di cui dico io il nome: il presidente Sotgiu.

Circa i magistrati del tribunale di Milano, ho poco da aggiungere alla risposta data all'interrogazione dell'on. De Marsico; poco da aggiungere, perchè li è la verità, tutta la verità. Al tribunale di Milano si erano verificati alcuni incidenti sorti all'udienza e fuori dell'udienza, che avevano dato a molti l'impressione, che qualche magistrato non tenesse quel contegno assolutamente imparziale e superiore a tutti i partiti che è suo obbligo strettissimo. E poichè naturalmente la responsabilità degli atti dei dipendenti è del capo, specialmente quando rivelino scarsa disciplina e scarso controllo di sé, sono stato costretto a considerare la situazione tanto del procuratore del Re che del presidente del tribunale. Si tratta di due magistrati degnissimi, ai quali nessun altro rilievo può farsi, oltre quello di non aver provveduto con sufficiente energia a vigilare sul contegno dei più giovani magistrati.

Il problema che s'impone al ministro della giustizia in questo, e in altri casi consimili, è di provvedere perchè il magistrato, sia il magistrato giudicante, sia ancor più quello del pubblico ministero, che rappresenta il potere esecutivo, si mantenga, e dia a tutti l'impressione di mantenersi superiori alle lotte dei partiti. Sono di avviso che la magistratura non debba fare politica in nessun genere nè politica governativa, e neppure (me lo consenta il senatore Cannavina) politica antigovernativa.

Se l'on. Cannavina censura il Governo perchè esso ha impedito e intende impedire che la magistratura faccia della politica, io dichiaro di meritare la sua censura, ma abbandono la sua tesi al giudizio del Senato e della pubblica opinione.

E veniamo al caso del presidente Sotgiu; caso molto semplice perchè si tratta di un magistrato certamente rispettabile che in un piccolo paese, quale è Oristano, contava parentele strettissime; parentele che davano luogo a malignazioni, a dicerie, che io sono sicuro fossero infondate, ma che ad ogni modo diminuivano il suo prestigio. Allora io esposto i fatti al Consiglio Superiore della Magistratura, e questo, composto in modo che nessuno può discutere, ha opinato che fosse opportuno l'allontanamento del presidente Sotgiu da Oristano; ed io infatti l'ho destinato a una sede ed a un ufficio non meno importante.

Sulla questione del giudice unico, sollevata dai senatori Venzi e Gallini, prometto di fare studi accurati per quanto non vi dissimuli che la sua istituzione per tutti i giudizi urti contro tradizioni e consuetudini che sono profondamente radicate, non solo in Italia, ma in tutto il continente europeo. Gravi dubbi avrei anche sui due temperamenti proposti dal senatore Venzi, lo scabinato in materia penale e la terza istanza in materia civile. Teoricamente le osservazioni del senatore Venzi sul carattere popolare della giustizia penale sono, giuste ma non so se mi sentirei l'animo di proporre l'estensione del sistema del giudice popolare, che già nel campo dei giudizi di assise solleva così gravi critiche, anche agli altri giudizi penali. Il senatore Venzi conosce le mie simpatie per l'istituto dello scabinato, tanto è vero che nella relazione per la riforma del codice di procedura penale ho adombrato la possibi-

lità della trasformazione dei giudizi per giurati in giudizio per scabini, ciò che significa, secondo come io ho proposto, di far partecipare i giurati anche alla decisione sul diritto e il magistrato anche alla decisione sul fatto. Questa trasformazione, se si potrà attuare, costituirà un primo passo, che ci darà norme per gli altri casi. Facciamo dunque, prima quello che è urgentissimo, cioè la riforma dell'istituto della Giuria; se il nuovo ordinamento della Giuria darà buoni frutti, potremo in seguito estenderlo agli altri giudizi. Circa la terza istanza, o revisione, di cui ha parlato il senatore Venzi, col pieno consenso del senatore Di Stefano, sono ugualmente perplesso perchè la pluralità dei gradi di giurisdizione è istituito che risponde a condizioni storiche ormai superate e che, lungi dall'estenderlo, andrebbe, se possibile, nella sua pratica disciplina, limitato. Pertanto non mi sembrerebbe opportuno moltiplicare artificialmente i gradi di giurisdizione, sia pure per dare una soddisfazione, che potrebbe essere in sé giusta e meritata, alle insigni città che avevano la Cassazione regionale e che l'hanno perduta.

Il disservizio giudiziario, lamentato dal senatore Gallini, in alcune delle più importanti sedi giudiziarie esiste purtroppo e dipende dalla pleora del lavoro giudiziario. L'aumento del personale non mi sembrerebbe rimedio opportuno a questo male, perchè nel campo della Magistratura, la quantità è sempre a scapito della qualità. Miglior rimedio sembra pertanto quello della semplificazione della forma e degli atti processuali: al che deve tendere la riforma dei codici di rito. Sto anche studiando l'istituzione di una cassa giudiziaria presso ogni Magistratura, a cui dovrebbero andare alcuni proventi delle casse giudiziarie, da ripartirsi tra il personale in ragione del lavoro compiuto: qualche cosa di simile di ciò che avviene per i professori di Università. Se il mio collega delle finanze consentirà alla proposta, confido che si darà un efficace stimolo alla più sollecita definizione del lavoro giudiziario, e si compirà anche atto di giustizia verso la Magistratura, che non gode dei premi di operosità e rendimento concessi ad altre categorie di funzionari.

Mi unisco pienamente al senatore Gallini nel deplorare il moltiplicarsi delle giurisdizioni

speciali, che si è verificato negli ultimi 25 anni, e che è stato un aspetto, e non dei meno gravi, della disintegrazione dello Stato e dello scadimento della sua sovranità. Penso che il regime fascista, che ha restaurato l'autorità e l'unità dello Stato, debba combattere energicamente questo fenomeno e ripristinare, sia pure gradatamente, l'unità della giurisdizione. Il senatore Milano d'Aragona ha richiamato la mia attenzione sopra il serissimo problema della delinquenza abituale e mi ha invitato a non attendere l'approvazione del disegno di legge per la delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione del Codice penale e di procedura penale, ma a presentare invece un disegno di legge apposito. Io non so veramente se questa, suggerita dal senatore Milano d'Aragona, sia la via più rapida per giungere alla soluzione del problema. Ricordo che di progetti di legge speciali sulla delinquenza abituale, ne sono stati presentati al Parlamento ben cinque; quello Finocchiaro Aprile del 1899, quello Bonasi pure del 1899, quello Gianturco del 1902, quello Ronchetti del 1904 e finalmente quello Luzzatti del 1909, che, per quanto presentati in tempi calmi, non giunsero mai in porto. Penso invece che se il Parlamento vorrà approvare il disegno di legge per la riforma dei codici, in questa sede la soluzione del problema sarà più rapida e facile.

I rilievi fatti dal senatore Mazziotti sugli effetti antimorali che derivano dalla tendenza di non pochi giornali a dare una pubblicità morbosa e minuta ai delitti e ai processi più scandalosi, sono pienamente fondati e tali da imporsi all'attenzione del legislatore. Posso assicurare l'assemblea che il Governo non ha mancato di preoccuparsi del gravissimo fatto, tanto che ne ha proposta la punizione nell'articolo 9 del disegno di legge contenente disposizioni sulla stampa periodica, che ora è pendente davanti alla Camera dei deputati. Tale articolo commina precisamente la multa da lire mille a lire cinquemila, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella ipotesi che « nella narrazione o nel commento di fatti di cronaca, o nei disegni o illustrazioni che vi si riferiscono, si eccedano i limiti imposti dalla morale, dalla decenza o dal buon costume » ovvero « al fine di secondare la morbosa curiosità del pubblico, si mettano in rilievo cir-

costanze lubriche, immorali o comunque tali che possano turbare la tranquillità e l'ordine delle famiglie, ovvero produrre malsane impressioni su persone deboli od inesperte».

Quanto alla pubblicazione dei resoconti dei processi, come il senatore Mazziotti ben dice, ne pone il divieto il vigente codice di procedura penale (art. 106), sia per la fase istruttoria, sia, entro certi limiti dettati dalle esigenze della morale e della giustizia, per lo stesso pubblico dibattimento; ed è mio intendimento di curare che il divieto sia rigorosamente osservato. Ad ogni modo il Governo condividendo pienamente le apprensioni del senatore Mazziotti, ha, per quanto poteva, provveduto; giacchè coll'art. 11 del suindicato disegno di legge sulla stampa periodica ha proposto di elevare da lire 1000 (attuale misura) a lire 5000 la sanzione stabilita per il fatto della trasgressione del divieto delle pubblicazioni dei resoconti o degli atti processuali.

L'on. Santucci chiede che il Governo porti la sua attenzione sul decreto-legge 22 maggio 1924 sugli usi civici, il quale fu stralciato dal blocco dei decreti di cui si era chiesta la conversione complessiva in legge. Il mio collega onorevole Nava in questa ripresa dei lavori parlamentari, presenterà un disegno di legge speciale per la conversione in legge di questo decreto, e nella discussione, che avrà luogo, si potranno apportare al decreto le modificazioni che il Parlamento riterrà opportune e che il Governo concorderà con esso. Intanto posso assicurare che in attesa della conversione in legge di questo decreto, si daranno istruzioni perchè l'attuale stato di fatto non sia pregiudicato in modo irreparabile.

L'onorevole Di Stefano ha parlato della legge forense. Come il Senato sa, davanti all'altro ramo del Parlamento pende un disegno di legge, sulla materia, da me presentato. In questa condizione di cose riterrei non molto opportuno anticipare una discussione che si farà quando il disegno di legge verrà davanti al Senato e che sarà certamente ampia ed esauriente.

Debbo infine al Senato alcune notizie sullo svolgimento ulteriore dei lavori per la preparazione dei quattro codici per cui vennero concessi dal Parlamento al Governo i necessari poteri.

Del codice di procedura civile è stata ela-

borata tutta la materia attinente al procedimento di cognizione, e la sotto-commissione esaminerà tra breve il progetto redatto dal prof. Carnelutti ed emendato da apposito comitato.

Del codice di commercio la sotto-commissione competente ha licenziato il progetto completo.

Del codice civile è pronta la parte generale delle obbligazioni, frutto di accordi intervenuti fra la sotto-commissione italiana e la commissione francese, di cui ho altra volta parlato. Anche la parte speciale del diritto delle obbligazioni è in istato di avanzata elaborazione. Da ciò è dato sperare che possa tra non molto essere pronto il libro delle obbligazioni che, unitamente al titolo della trascrizione, dovrebbe essere pubblicato insieme al codice di commercio. Anche il progetto del libro primo è a buon punto.

Del codice per la marina mercantile sono pressochè ultimati i progetti preliminari attinenti alle materie che formano oggetto del secondo libro col codice di commercio.

Anche delle materie ora regolate dal codice per la marina mercantile alcune sono state trattate. Ho recentemente rinforzata la sotto-commissione competente con nuovi elementi, e altri autorevoli studiosi conto di aggregarne ancora, perchè il nuovo codice per la marina mercantile possa essere pubblicato unitamente al nuovo codice di commercio. L'opera è immensa, ma sono certo che essa sarà nuovo imperituro monumento di gloria per la nuova Italia sorta dalla guerra e dalla vittoria. (*Applausi prolungati. Molti senatori si recano a congratularsi con il ministro.*)

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 939, concernente l'autorizzazione agli Istituti di credito di consentire sovvenzioni contro cessione a garanzia delle obbligazioni danneggiati terremoto ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Arlotta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ARLOTTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1707, concernente la determinazione dell'indennità spettante al Regio commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Arlotta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio della giustizia.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli, che rileggo:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	3,500,000 »
2	Spese di fitto dei locali di proprietà privata ad uso del Ministero.	130,000 »
3	Acquisto libri per la biblioteca	10,000 »
4	Manutenzione locali	40,000 »
5	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero	10,000 »
6	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	60,000 »
7	Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'amministrazione centrale	110,000 »
8	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura; la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	200,000 »
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	140,000 »
10	Sussidi al personale in attività di servizio	50,000 »
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	170,000 »
12	Spese casuali	20,000 »
13	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	4,440,000 »

		<i>Riporto</i>	4,440,000 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
			4,440,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>		
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse)		21,000,000 »
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)		200,000 »
			21,200,000 »
	<i>Spese per l'Amministrazione giudiziaria.</i>		
17	Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni vari e spese di rappresentanza (Spese fisse)		83,000,000 »
18	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)		70,000,000 »
19	Uscieri giudiziari - Stipendi, supplementi di servizio attivo e spese per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (Spese fisse)		5,300,000 »
20	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario		1,500,000 »
21	Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle nuove provincie (Spese fisse)		2,000,000 »
22	Contributo delle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico		100,000 »
23	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma e canoni diversi		115,000 »
24	Indennità ai componenti la Commissione di vigilanza per la custodia e manutenzione del Palazzo di giustizia in Roma ed al personale tecnico addetto alla custodia stessa		8,200 »
		<i>Da riportarsi</i>	162,023,200 »

	<i>Riporto</i>	162,023,200 »
25	Mercedi al personale avventizio addetto alla manutenzione del Palazzo di giustizia in Roma	40,000 »
26	Restituzioni di depositi giudiziari (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
27	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero.	200,000 »
		162,263,200 »
	<i>Spese di giustizia.</i>	
28	Assegni vitalizi diretti e assegni integrativi agli ufficiali giudiziari (legge 24 marzo 1921, n. 298 e Regio decreto 1° maggio 1924, n. 652) (Spesa obbligatoria).	2,000,000 »
29	Concorso dello Stato nel versamento alla speciale Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (legge 12 dicembre 1907, n. 754 (Spesa obbligatoria)	1,300,000 »
30	Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per intimazione degli affari civili nelle nuove provincie (Spesa obbligatoria).	18,000,000 »
		21,300,000 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
31	Ufficio di pubblicazione delle leggi - Personale - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse)	55,900 »
32	Assegni fissi per i magistrati addetti all'ufficio di pubblica clientela in Alessandria (Spese fisse)	7,800 »
33	Spesa per le ispezioni, indennità di missione e diverse di cui all'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.	<i>per memoria</i>
34	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori e servizi inerenti alla esecuzione ed attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	<i>per memoria</i>
35	Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato e per prelevamenti dal fondo dei sopravanzì	5,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,063,700 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1925

	<i>Riporto</i> . . .	5,063,700 »
36	Spese per l'impianto dei libri fondiari della Venezia Tridentina; stipendi e assegni temporanei (Spese fisse)	150,000 »
37	Spese diverse, di ufficio, e indennità di giro al personale addetto all'impianto dei libri fondiari della Venezia Tridentina	25,000 »
38	Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalla legislazione ungherese nella provincia di Fiume	30,000 »
		5,268,700 »
	<i>Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.</i>	
39	Personale civile di ruolo delle carceri e di sorveglianza dei riformatori governativi - Stipendi supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse)	8,200,000 »
40	Corpo degli agenti di custodia - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio, rafferma e varie	41,000,000 »
41	Retribuzione e indennità al personale aggregato e salariato (guardiane e inservienti) delle carceri e dei riformatori - Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, pei medici dell'Amministrazione carceraria	3,000,000 »
42	Spese di missione e di trasferimento al personale civile di ruolo, agli agenti e loro famiglie	700,000 »
43	Indennità ai componenti i Consigli di sorveglianza, per incarichi eventuali di direzione di carceri giudiziarie, di insegnamento e per qualsiasi altra prestazione temporanea	500,000 »
44	Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale e sussidi alle Società di patronato dei liberati dal carcere - Acquisto di opere	70,000 »
45	Spese pel mantenimento dei detenuti e per provviste e servizi d'ogni genere occorrenti per gli stabilimenti carcerari e relativi uffici	52,000,000 »
46	Spese per il mantenimento dei corrigendi nei vari riformatori governativi e privati, per provviste e servizi d'ogni genere occorrenti per i riformatori governativi e relativi uffici	6,000,000 »
47	Spese di trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari	7,000,000 »
48	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi, utensili, materie prime ed accessorie, mercedi	118,470,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	118,470,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	118,470,000 »
	ai detenuti lavoranti, retribuzioni ad operai liberi ed a persone estranee per servizi nell'interesse delle manifatture.	14,000,000 »
49	Spese di manutenzione, riparazioni e sistemazione dei fabbricati carcerari e dei riformatori	4,000,000 »
50	Spese di fitto dei locali di proprietà privata adibiti a uso delle Amministrazioni delle carceri e riformatori	100,000 »
		136,570,000 »
 TITOLO II. 		
SPESA STRAORDINARIA 		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE. 		
<i>Spese generali.</i>		
51	Assegni ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia (Spese fisse)	432 »
52	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (Spese fisse)	522,000 »
53	Retribuzione al personale avventizio addetto al Ministero	14,000 »
54	Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737)	24,000,000 »
55	Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto al Ministero	30,000 »
56	Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto alla manutenzione del Palazzo di giustizia in Roma	97,000 »
57	Retribuzioni al personale avventizio, straordinario ed assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari	540,000 »
58	Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario ed assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari	180,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	25,383,432 »

		<i>Riporto</i>	25,383,432 »
59	Concorso dello Stato per versamento alla Cassa ammalati e contro la disoccupazione pel personale delle nuove provincie avente diritto a tale trattamento		20,000 »
			25,403,432 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>		
60	Rimborso al comune di Bergamo dell'annualità per l'estinzione del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari (legge 13 febbraio 1921, n. 97)		<i>per memoria</i>
	<i>Servizi di culto nelle nuove provincie.</i>		
61	Spese per i servizi di culto nelle nuove provincie		6,625,000 »
	<i>Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.</i>		
62	Soprasoldo mensile e indennità caro-viveri agli agenti di custodia (decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regi decreti 3 giugno e 23 dicembre 1920, nn. 737 e 1894)		13,000,000 »
63	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, aggregato e salariato (inservienti e guardiani) addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori		2,200,000 »
			15,200,000 »
	<i>Costruzioni di edifici carcerari.</i>		
64	Assegnazione straordinaria per il completamento del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (legge 21 agosto 1921, n. 1167 - ultima delle cinque annualità)		700,000 »
65	Assegnazione straordinaria per il completamento del carcere giudiziario di Napoli (legge 21 agosto 1921, n. 1167 - ultima delle cinque annualità)		3,200,000 »
66	Costruzione di un riformatorio nella città di Catanzaro (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2776) (Spesa ripartita - ultima delle tre annualità)		3,000,000 »
			6,900,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	4,440,000 »
Debito vitalizio	21,200,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	162,263,200 »
Spese di giustizia	21,300,000 »
Spese per servizi speciali	5,268,700 »
Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori	136,570,000 »
 Totale della categoria prima della parte ordinaria	 351,041,900 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	25,403,432 »
Spese per servizi speciali	<i>per memoria</i>
Servizi di culto nelle nuove provincie	6,625,000 »
Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori	15,200,000 »
Costruzioni di edifici carcerari.	6,900,000 »
 Totale della categoria prima della parte straordinaria	 54,128,432 »
 Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	 405,170,332 »

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926

(art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL' AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926



TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 3.50 per cento (Legge 29 giugno 1906, n. 262)	355,310 »
2	Consolidato 3.50 per cento (Legge 21 dicembre 1903, n. 483)	8,300,000 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi.	106,200 »
4	Consolidato 5 per cento netto	930,000 »

9,691,510 »

Altre rendite patrimoniali.

5	Prodotto di beni stabili	250,000 »
6	Annualità diverse e frutti di capitali	3,000,000 »

3,250,000 »

Proventi diversi.

7	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,725,000 »
8	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,100,000 »
9	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 »

2,835,000 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi.

10	Rimborso dovuto dal tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 1 dei decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156, che elevano l'assegno supplementare ai parroci	10,300,000 »
11	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero	2,870,000 »
12	Contributo dello Stato ai termini dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164	38,000,000 »
		<hr/> 51,170,000 »

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali.

13	Esazione e ricupero di capitali	1,680,000 »
----	---	-------------

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

	Rendite consolidate, ed altre provenienti da titoli diversi	9,691,510 »
	Altre rendite patrimoniali	3,250,000 »
	Proventi diversi	2,835,000 »
		<hr/> 15,776,510 »

TITOLO II.	
ENTRATA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>	
Contributi	51,170,000 »
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali</i>	
Esazione di capitali	1,680,000 »
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria . . .	52,850,000 »
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria) . . .	68,626,510 »

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto,
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	957,300 »
2	Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia	15,470 »
3	Indennità e compensi pel Consiglio d'amministrazione e per incarichi e servizi speciali	20,000 »
4	Sussidi al personale in attività di servizio	11,400 »
5	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	16,400 »
6	Rimborso allo Stato per le spese di stampa, registri, moduli, carta e rilegature	80,000 »
7	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio e di cancelleria, d'illuminazione e di riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili	102,550 »
8	Spese per telegrammi	650 »
9	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	39,975 »
10	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale (art. 63 del decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	36,000 »
		<hr/>
		1,279,745 »

Spese per servizio in provincia.

11	Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	1,000 »
		<hr/>
<i>Da riportarsi</i>		1,000 »

	<i>Riporto</i>	1,000 »
12	Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, al personale meritevole degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione	6,000 »
13	Compensi ai ricevitori del registro e del demanio per i servizi di riscossione e pagamento dell'Amministrazione del Fondo per il culto, in sostituzione dell'aggio di riscossione	80,000 »
14	Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi	10,000 »
		97,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
15	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	645,000 »
	<i>Contributi allo Stato.</i>	
16	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (Spesa obbligatoria)	320,500 »
	<i>Imposte e tasse.</i>	
17	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	175,000 »
18	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	240,000 »
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	360,000 »
20	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori (Spesa obbligatoria)	750,000 »
		1,525,000 »
	<i>Spese di liti e contrattuali.</i>	
21	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terzaggere, e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (Spese obbligatorie)	180,000 »

Spese patrimoniali.

22	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spese fisse ed obbligatorie)	1,000,000 »
23	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	7,500 »
24	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	20,000 »
25	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	900,000 »
26	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	455,000 »
27	Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e nel restauro di chiese	150,000 »
28	Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese fisse ed obbligatorie)	28,500 »
		2,561,000 »

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

29	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	200,000 »
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses - Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed obbligatorie)	76,000 »
31	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	800,000 »
32	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	430,000 »
33	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
34	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifi zi monumentali (Spese fisse)	97,000 »
<i>Da riportarsi</i>		1,982,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,982,000 »
35	Concorso nella spesa del <i>Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia</i> in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione	3,000 »
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	180,000 »
37	Supplementi di congrue ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie)	51,525,000 »
		53,690,000 »
	<i>Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero.</i>	
38	Assegni per ufficiatura di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle colonie italiane ed eventuale concorso per restauro e costruzione di chiese nazionali nelle colonie e all'estero	274,800 »
39	Assegno al Patriarcato latino di Gerusalemme e assegni per la manutenzione e ufficiatura di chiese nazionali in Austria, in Romania, in Turchia, in Asia Minore, in Palestina ed in Egitto, sottoposte al protettorato del Governo d'Italia	107,000 »
40	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza	2,980,000 »
41	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie ed all'estero	40,000 »
42	Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani	6,000 »
		3,407,800 »
	<i>Spese diverse.</i>	
43	Spese casuali	25,000 »
44	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	80,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	105,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	105,000 »
45	Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato	100,000 »
46	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	60,000 »
47	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
48	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze	557,730 »
		822,730 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
49	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	517,900 »
50	Fondo di riserva per le spese impreviste	100,000 »
		617,900 »
	TITOLO II	
	SPESA STRAORDINARIA	
	—	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
51	Concorso del Fondo per il culto nelle spese per gli edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati da terremoti - Spese per rinvenimento, custodia e trasporto di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione andati sepolti	50,000 »
52	Concorsi e sussidi per spese di riparazione ad edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto danneggiati dalla guerra	70,000 »
53	Concorso del Fondo per il culto nella spesa per la costruzione della cattedrale di Tripoli (seconda ed ultima rata)	650,000 »
54	Retribuzione al personale straordinario in servizio temporaneo assunto in dipendenza dei Regi decreti 29 giugno 1924, n. 1086, e 18 settembre 1924, n. 1496	63,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	833,000 »

	<i>Riporto</i>	833,000 »
55	Premi di operosità e di rendimento autorizzati dal Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1496, al personale che partecipa all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 8 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1086	15,000 »
56	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	179,200 »
57	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737)	42,500 »
58	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze	144,130 »
59	Restituzione all'Erario dei contributi percepiti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in base all'art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (2ª delle sette annualità)	488,095.23
		1,701,925.23
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	<i>Capitali.</i>	
60	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	1,777,909.77
	RIASSUNTO	
	—	
	TITOLO I	
	SPESA ORDINARIA.	
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese di amministrazione	1,279,745 »
	Spese pel servizio in provincia	97,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,376,745 »

	<i>Riporto</i>	1,376,745 »
Debito vitalizio		645,000 »
Contributi allo Stato		320,500 »
Imposte e tasse		1,525,000 »
Spese di liti e contrattuali		180,000 »
Spese patrimoniali		2,561,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi		53,690,000 »
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero		3,407,800 »
Spese diverse		822,730 »
Fondi di riserva		617,900 »
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	65,146,675 »
TITOLO II		
SPESA STRAORDINARIA.		
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive</i>	1,701,925.23
	<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Capitali		1,777,909.77
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	3,479,835 »
	Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)	68,626,510 »

TABELLE **B** E **C**.

Riassunto degli stati di previsione
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

TITOLO I		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		15,776,510 >
Spesa		65,146,675 >
	<i>Differenza</i>	— 49,370,165 >
TITOLO II		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		51,170,000 >
Spesa		1,701,925.23
	<i>Differenza</i>	+ 49,468,074.77
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA (insieme).		
Entrata		66,946,510 >
Spesa		66,848,600.23
	<i>Differenza</i>	+ 97,909.77

TITOLO II.	
CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
PARTE STRAORDINARIA.	
Entrata	1,680,000 »
Spesa	1,777,909.77
<i>Differenza</i>	— 97,909.77
Riassunto generale delle differenze.	
Differenza della categoria prima — Entrate e spese effettive	+ 97,909.77
Differenza della categoria seconda — Trasformazione di capitali	— 97,909.77
<i>Differenza</i>	»

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1925-26	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
11	Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
15	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
16	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.
17	Tassa di manomorta.
18	Imposta di ricchezza mobile.
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
20	Versamento all'erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori.
21	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.
22	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.
23	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie, per le riparazioni agli edifici chiesastici.
25	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni.
26	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.
28	Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai Comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
29	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Girgenti.

Segue ELENCO N. 1.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1925-26	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
32	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
37	Supplementi di congrua ai Parroci, ai Vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai Vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, e disposizioni precedenti.
44	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
47	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
SPESA STRAORDINARIA	
60	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1925-26	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA
14	Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonché di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.
17	Tassa di manomorta.
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
21	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.

ELENCO N. 3.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1925-26	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
1	Personale di ruolo e supplementi di servizio attivo.
15	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
48	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.
SPESA STRAORDINARIA	
53	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
55	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.

APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926

(Art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4728)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE

NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali.

1	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	693,100 »
2	Consolidato 3.50 per cento netto (leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903; n. 483)	345,500 »
3	Rendite consolidate diverse	47,200 »
4	Prodotto di beni stabili	31,500 »
5	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	378,000 »
		1,495,300 »

Proventi diversi.

6	Ricuperi e proventi diversi	126,000 »
---	---------------------------------------	-----------

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi.

7	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato per porre il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma in grado di adempiere ai fini di suo istituto e per pagare ai parroci contemplati nel n. 3 dell'art. 2 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, un aumento corrispondente ai cinque decimi della congrua già concessa, in applicazione della legge medesima	600,000 »
---	--	-----------

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

*Capitali di enti soppressi
e somme diverse di spettanza di enti conservati.*

8	Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	120,000 »
9	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 »

190,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Rendite patrimoniali	1,495,300 »
Proventi diversi	126,000 »
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	1,621,300 »

TITOLO II.	
ENTRATA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>	
Contributi	600,000 »
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 »
Totale del titolo II. — Entrata ordinaria	790,000 »
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	2,411,300 »

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

PARTE PRIMA

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Contributo a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto per la spesa del personale	25,000 »
2	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	27,000 »
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	2,400 »
4	Contributo alle finanze dello Stato per le spese di riscossione delle entrate in surrogazione di aggio	1,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale degli uffici provinciali per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione	4,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato per patrocinio della Regia avvocatura erariale.	9,000 »
7	Rimborso allo Stato per le spese di stampa, registri, moduli, carta e rilegature	500 »
8	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di cancelleria, d'illuminazione e di riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di mobili e di suppellettili	14,000 »
9	Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale	3,500 »
10	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale	3,000 »
		89,400 »

<i>Spese di liti e contrattuali.</i>		
11	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	7,700 »
<i>Imposte e tasse.</i>		
12	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	14,000 »
13	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	78,000 »
14	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria).	103,000 »
15	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori (Spesa d'ordine).	80,000 »
		275,000 »
<i>Spese patrimoniali.</i>		
16	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	400,000 »
17	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (Spese fisse e obbligatorie).	12,900 »
18	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	271,000 »
		683,900 »
<i>Spese disposte da leggi e decreti legislativi.</i>		
19	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 »
20	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentrazione di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	55,000 »
<i>Da riportarsi</i>		755,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	755,000 »
22	Supplementi di congrua ai parroci (Spese fisse e obbligatorie) . . .	97,000 »
		852,000 »
	<i>Spese varie.</i>	
23	Spese casuali	12,200 »
24	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spese d'ordine ed obbligatorie)	1,000 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		13,200 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
26	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
27	Fondo di riserva per le spese impreviste.	500 »
		100,500 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria.	
	—	
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	<i>Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.</i>	
28	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d'ordine).	120,000 »
29	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine).	70,000 »
		190,000 »

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

30	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . .	3,170 »
31	Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi a S. Alessio	76,070 »
32	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	120,360 »
33	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (art. 1° della legge 8 luglio 1903, n. 312, e art. 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
		199,600 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

34	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343.	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese di amministrazione.	89,400 »
Spese di liti e contrattuali	7,700 »
Imposte e tasse	275,000 »
Spese patrimoniali	683,900 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	852,000 »
Spese varie.	13,200 »
Fondi di riserva	100,500 »
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	
	2,021,700 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 »
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	
	2,211,700 »

PARTE SECONDA.

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Titolo primo (Spesa ordinaria).	199,600 »
Titolo secondo (Spesa straordinaria).	»
<hr/>	
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria).	199,600 »
<hr/>	
Insieme (Parte prima e seconda).	2,411,300 »
<hr/>	

TABELLE **D** ED **E**

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

CATEGORIA I.	
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
Spese: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria	2,021,700 »
Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria	199,600 »
Titolo II - Spese straordinaria	»
	2,221,300 »
Entrate Titolo I - Entrata ordinaria	1,621,300 »
	Titolo II - Entrata straordinaria
	600,000 »
	2,221,300 »
	<i>Differenza</i>
	»
CATEGORIA II.	
TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Spese: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria	190,000 »
Entrate Titolo II - Entrata straordinaria	190,000 »
	<i>Differenza</i>
	»

ELENCO N. 4.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1925-26	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
2	Pensioni agli impiegati a riposo.
11	Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati.
12	Tassa di manomorta.
13	Imposta di ricchezza mobile.
14	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.
15	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori.
16	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
17	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. - Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma.
18	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. - Spese per concentramento di religiose.
22	Supplementi di congrua ai parroci.
24	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto, 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
28	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
29	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.
32	Fondo a disposizione.

ELENCO N. 5.

S pesse di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1925-26	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
9	Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.
11	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti ; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali, e bollo sui mandati,
12	Tassa di manomorta.
13	Imposta di ricchezza mobile.
14	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

ELENCO N. 6.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del 1° comma dell'art. 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero
dei capitoli
del
esercizio
1925-26

DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI

SPESA ORDINARIA

2 Pensioni agli impiegati a riposo.

APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1925-26.

(Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATO DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DEGLI ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

ENTRATA DI COMPETENZA		
<i>Entrate effettive.</i>		
1	Redditi patrimoniali	270,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	262,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali	40,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	<i>per memoria</i>
Totale delle entrate effettive		572,000 »
<i>Movimenti di capitali.</i>		
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	43,000 »
Totale delle entrate di competenza		615,000 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24		628,310.17
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario		1,243,310.17

.Segue TABELLA F

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	315,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	63,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	3,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	1,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	125,000 »
6	Spese diverse e casuali	5,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Fondo di riserva	33,000 »
Totale delle spese effettive		545,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	70,000 »
Totale delle spese di competenza		615,000 »

. Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		572,000 »
Spesa		545,000 »
	Differenza	+ 27,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		43,000 »
Spesa		70,000 »
	Differenza	— 27,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		615,000 »
Spesa		615,000 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		1,243,310.17
<i>Spesa</i>		615,000 »
<i>Differenza:</i>		
(avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24)		+ 628,310.17

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti in Firenze

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

ENTRATA DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 364,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 750,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti per memoria
4	Entrate diverse ed eventuali 77,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. per memoria
	Totale delle entrate effettive 1,191,000 »
<i>Movimenti di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 199,000 »
	Totale delle entrate di competenza 1,390,000 »
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24 1,316,592.40
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 2,706,592.40

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	677,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	102,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	20,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	45,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	274,000 »
6	Spese diverse e casuali	6,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Fondo di riserva	46,000 »
Totale delle spese effettive		1,170,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	220,000 »
Totale delle spese di competenza		1,390,000 »

Segue TABELLA **F.**

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'Entrata e della Spesa dell'Economato dei benefici vacanti di Firenze
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		1,191,000 »
Spesa		1,170,000 »
	Differenza	+ 21,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		199,000 »
Spesa		220,000 »
	Differenza	— 21,000 »
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.		
Entrata		1,390,000 »
Spesa		1,390,000 »
	Differenza	»
RIASSUNTO GENERALE.		
<i>Entrata</i>		2,706,592.40
<i>Spesa</i>		1,390,000 »
<i>Differenza:</i>		
(avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24)	+ 1,316,592.40	

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

ENTRATA DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 200,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 314,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti per memoria
4	Entrate diverse ed eventuali 37,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. per memoria
	Totale delle entrate effettive 551,000 »
<i>Movimenti di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 4,000 »
	Totale delle entrate di competenza 555,000 »
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24 508,236.40
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 1,063,236.40

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione 368,500 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario 45,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti 4,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive <i>per memoria</i>
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 95,000 »
6	Spese diverse e casuali 3,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione <i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori <i>per memoria</i>
9	Fondo di riserva 14,500 »
Totale delle spese effettive 530,000 »	
<i>Movimento di capitali.</i>	
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni 25,000 »
Totale delle spese di competenza 555,000 »	

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO degli stati di previsione
dell'Entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		551,000 »
Spesa		530,000 »
	Differenza	+ 21,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		4,000 »
Spesa		25,000 »
	Differenza	— 21,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		555,000 »
Spesa		555,000 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
Entrata		1,063,236.40
Spesa		555,000 »
Differenza:		
	(avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24)	+ 508,236.40

Segue TABELLA **F.**

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

ENTRATA DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 363,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 400,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti <i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali 123,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. 150,000 »
	Totale delle entrate effettive 1,036,000 »
<i>Movimenti di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 520,000 »
	Totale delle entrate di competenza 1,556,000 »
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24 761,588.85
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 2,317,588.85

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	770,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	108,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	11,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	7,500 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	115,000 »
6	Spese diverse e casuali	5,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Fondo di riserva	17,500 »
Totale delle spese effettive		1,034,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	522,000 »
Totale delle spese di competenza		1,556,000 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
<i>Entrate e spese effettive.</i>	
Entrata	1,036,000 »
Spesa	1,034,000 »
Differenza	+ 2,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
Entrata	520,000 »
Spesa	522,000 »
Differenza	— 2,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.	
Entrata	1,556,000 »
Spesa	1,556,000 »
Differenza	»
Riassunto generale.	
<i>Entrata</i>	2,317,588.85
<i>Spesa</i>	1,556,000 »
<i>Differenza:</i>	»
(avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24)	+ 761,588.85

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

ENTRATA DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 243,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 100,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti <i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali 113,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. 53,000 »
	Totale delle entrate effettive 509,000 »
<i>Movimenti di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 11,000 »
	Totale delle entrate di competenza 520,000 »
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24 215,679.63
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 735,679.63

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell' Economato generale dei benefici vacanti di Palermo

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione 332,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario 56,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti 3,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive per memoria
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 102,000 »
6	Spese diverse e casuali 1,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione per memoria
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori per memoria
9	Fondo di riserva 15,000 »
Totale delle spese effettive	
509,000 »	
<i>Movimento di capitali.</i>	
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni 11,000 »
Totale delle spese di competenza	
520,000 »	

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI PALERMO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1925 AL 30 GIUGNO 1926.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		509,000 »
Spesa		509,000 »
	Differenza	»
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		11,000 »
Spesa		11,000 »
	Differenza	»
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		520,000 »
Spesa		520,000 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		735,679.63
<i>Spesa</i>		520,000 »
<i>Differenza:</i>		
(avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24)		+ 215,679.63

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

ENTRATA DI COMPETENZA		
<i>Entrate effettive.</i>		
1	Redditi patrimoniali	1,940,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	204,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali	75,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	<i>per memoria</i>
Totale delle entrate effettive		2,219,000 »
<i>Movimenti di capitali.</i>		
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	1,020,000 »
Totale delle entrate di competenza		3,239,000 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24		1,693,714.33
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario		4,932,714.33

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	670,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	315,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	50,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	70,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	655,000 »
6	Spese diverse e casuali	10,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	264,000 »
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Fondo di riserva	100,000 »
Totale delle spese effettive		2,134,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	1,105,000 »
Totale delle spese di competenza		3,239,000 »

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione
dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		2,219,000 »
Spesa		2,134,000 »
	Differenza	+ 85,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		1,020,000 »
Spesa		1,105,000 »
	Differenza	— 85,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		3,239,000 »
Spesa		3,239,000 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		4,932,714.33
<i>Spesa</i>		3,239,000 »
<i>Differenza:</i>		
(avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24)		+ 1,693,714.33

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926

ENTRATA DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 31,500 »
2	Proventi dei benefici vacanti 200,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti <i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali 60,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. 61,000 »
Totale delle entrate effettive 352,500 »	
<i>Movimenti di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 16,000 »
Totale delle entrate di competenza 368,500 »	
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24 29,333.70	
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 397,833.70	

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione 269,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario 32,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti <i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive 440 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 35,500 »
6	Spese diverse e casuali 560 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione <i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori <i>per memoria</i>
9	Fondo di riserva 15,000 »
Totale delle spese effettive 352,500 »	
<i>Movimento di capitali.</i>	
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni 16,000 »
Totale delle spese di competenza 368,500 »	

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'Entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		352,500 »
Spesa		352,500 »
	Differenza	»
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		16,000 »
Spesa		16,000 »
	Differenza	»
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		368,500 »
Spesa		368,500 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		397,833.70
<i>Spesa</i>		368,500 »
<i>Differenza:</i>		
	(avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24)	+ 29,333.70

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata degli Economati generali
dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
Redditi patrimoniali	3,411,500 »
Proventi dei benefici vacanti	2,230,000 »
Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
Entrate diverse ed eventuali	525,000 »
Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	264,000 »
Totale delle entrate effettive	6,430,500 »
<i>Movimento di capitali</i>	
Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	1,813,000 »
Totale delle entrate di competenza	8,243,500 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24	5,153,455.48
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	13,396,955.48

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione della Spesa degli Economati generali
dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
Spese di personale e generali di amministrazione	3,401,500 »
Imposte, tasse e contributi all'erario	721,000 »
Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	91,000 »
Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	123,940 »
Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	1,401,500 »
Spese diverse e casuali	30,560 »
Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	264,000 »
Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
Fondo di riserva	241,000 »
Totale delle spese effettive	6,274,500 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	1,969,000 »
Totale delle spese di competenza	8,243,500 »

Segue TABELLA F.

Riassunto totale degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		6,430,500 »
Spesa		6,274,500 »
	Differenza	+ 156,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		1,813,000 »
Spesa		1,969,000 »
	Differenza	— 156,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		8,243,500 »
Spesa		8,243,500 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		13,396,955.48
<i>Spesa</i>		8,243,500 »
<i>Differenza:</i>		
(avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24)		+ 5,153,445.48

APPENDICE N. 4

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1925-26.

(Articolo 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
176, 177 e 215 del regolamento approvato col Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
modificati con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402).

STATI DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa

DEGLI

ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

ENTRATA

PARTE PRIMA.

GESTIONE DEGLI ARCHIVI.

ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate ordinarie.

1	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	5,000,000 »
2	Prelevamenti dal Fondo sopravvanzi:	
	a) per integrazione del contributo dello Stato	<i>per memoria</i>
	b) per concorsi, rimborsi e ritenute sui pagamenti	<i>per memoria</i>
		5,000,000 »
3	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali.	23,000 »
4	Proventi ordinari degli archivi: Diritti e tasse di archivio	3,000,000 »
5	Entrate e recuperi diversi:	
	a) Versamenti della Cassa di previdenza al Fondo sopravvanzi	400,000 »
	b) Ritenute in conto pensioni ad impiegati già governativi	100 »
	c) Recuperi di contributi di previdenza e di assicurazione obbligatoria già anticipati	300,000 »
	d) Recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra	60,000 »
	e) Entrate e recuperi diversi	100,000 »
		3,883,100 »

Entrate straordinarie.

6	Proventi straordinari:	
	a) Ammende per contravvenzioni notarili	500 »
	b) Onorari e quote di partecipazione residue, prescritti	30,000 »
	c) Entrate straordinarie diverse	8,000 »
		38,500 »

GESTIONI SPECIALI

Partite che si compensano nelle spese.

7	Riscossioni per conto dello Stato:	
	a) Ritenute per imposta di ricchezza mobile	460,000 »
	b) Contributi accessori.	125,000 »
	c) Ritenuta per fondo di garanzia	10,000 »
8	Riscossioni per conto di terzi:	
	a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi	180,000 »
	b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	15,000 »
9	Riscossioni diverse	5,000 »
		795,000 »

RIASSUNTO DELL' ENTRATA

Gestione degli Archivi (Entrate effettive):

Entrate ordinarie:

1-2	Contributi dello Stato e prelevamenti dal Fondo dei sopravvanzi	5,000,000 »
3-5	Altre entrate	3,883,100 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,883,100 »

		<i>Riporto</i>	8,883,100 »
	Entrate straordinarie:		
6	Proventi straordinari		38,500 »
			<hr/>
			8,921,600 »
	Gestioni speciali:		
7-9	Partite che si compensano nelle spese.		795,000 »
			<hr/>
		Totale delle entrate	9,716,600 »
			<hr/>

SPESA

PARTE SECONDA

GESTIONE DEGLI ARCHIVI

SPESE EFFETTIVE.

Spese ordinarie.

1	Spese patrimoniali:		
	a) Locali e mobili	200,000	»
	b) Imposte e tasse	35,000	»
	c) Oneri patrimoniali	5,000	»
2	Spese di amministrazione:		
	a) Personale:		
	Stipendi	4,600,000	»
	Supplementi di servizio attivo	270,000	»
	Pensioni	500,000	»
	b) Locali in affitto	450,000	»
	c) Spese di ufficio	200,000	»
3	Contributi di previdenza, concorsi e rimborsi allo Stato	700,000	»
4	Altre spese ordinarie:		
	a) Quote di partecipazione residue a notari cessati o ai loro eredi		<i>per memoria</i>
	b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati	100,000	»
	c) Spese per l'Amministrazione centrale:		
	Forniture di bollettari e di altri stampati	50,000	»
	Ispezioni agli archivi	10,000	»
	Spese per la Commissione di disciplina ed altre spese	20,000	»
	d) Spese casuali	20,000	»
	<i>Da riportarsi</i>	7,160,000	»

	<i>Riporto</i>	7,160,000 »
	e) Anticipazione di quote di stipendio cedute	60,000 »
	f) Altre spese	75,000 »
5	Fondo per le spese impreviste	100,000 »
		<hr/> 7,395,000 » <hr/>
	<i>Spese straordinarie.</i>	
6	Spese per personale e diverse:	
	a) Personale straordinario	<i>per memoria</i>
	b) Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	30,000 »
	c) Indennità per caro-viveri	1,300,000 »
	d) Supplenze e missioni	80,000 »
	e) Sussidi	25,000 »
	f) Quote di ammenda spettanti alla Cassa di previdenza	250 »
	g) Spese straordinarie diverse	60,000 »
		<hr/> 1,495,250 » <hr/>
	GESTIONI SPECIALI	
	<i>Partite che si compensano nelle entrate.</i>	
7	Pagamenti a favore dello Stato:	
	a) della imposta di ricchezza mobile	460,000 »
	b) dei contributi accessori	125,000 »
	c) delle ritenute per il Fondo di garanzia	10,000 »
8	Pagamenti a favore di terzi:	
	a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi	180,000 »
	b) per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	15,000 »
		<hr/> 790,000 » <hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	

		<i>Riporto</i> . . .	790,000 »
9	Pagamenti diversi		5,000 »
			795,000 »
RIASSUNTO DELLA SPESA			
	Gestione degli Archivi (Spese effettive):		
1-5	Spese ordinarie		7,395,000 »
6	Spese straordinarie		1,495,250 »
			8,890,250 »
	Gestioni speciali:		
7-9	Partite che si compensano nell'entrata		795,000 »
		Totale delle spese	9,685,250 »
RIEPILOGO			
1-9	Entrate		9,716,600 »
1-9	Spese		9,685,250 »
		Disavanzo previsto.	+ 31,350 »

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dei singoli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1925-1926, la spesa di lire 200,000 per il servizio della estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero, inscritta al capitolo num. 27, della tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1925-26 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 37 « Congruè e supplementi di congrue e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie) » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata a concedere, d'intesa col Ministero degli affari esteri, l'assegno di lire 3,600 annue alla Missione cattolica dell'isola di Cos (Rodi); pel servizio religioso e per la manutenzione della chiesa nella stessa isola.

(Approvato).

Art. 6.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese

obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella F).

(Approvato).

Art. 8.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli Economati generali dei benefici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1925-26.

(Approvato).

Art. 9.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella G).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di oggi ed in quelle precedenti, nonché alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di un commissario di vigilanza sul servizio del chinino di Stato.

Prego il senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Sull'ordine del giorno.

ARLOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA. Vorrei pregare l'onorevole Presidente, se fosse possibile, di porre all'ordine del giorno di domani, prima dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica, tutte quelle leggine che sono iscritte dal numero 4 all'8 del titolo IV dell'ordine del giorno odierno, fino a quella che tratta della direttissima Bologna-Firenze.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Arlotta di inscrivere all'ordine del giorno di domani le leggi minori, fino a quella della direttissima Bologna-Firenze (N. 124), prima dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(La proposta è approvata).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Quali scrutatori della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sul servizio del chinino di Stato, sono estratti a sorte i senatori: Ciccotti, Di Terronova, Bergamini, Bombig, Ricci Corrado.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

Invito i senatori sorteggiati quali scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(I segretari e gli scrutatori procedono allo spoglio dell'urna).

I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede ed i senatori segretari alla numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Angiulli, Artotta, Artom.

Bacelli Pietro, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonicelli, Bonin, Borromeo, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Callaini, Camerini, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Cao Pinna, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cefaly, Cesareo, Chiappelli, Ciccotti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Conti, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispolti.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Vito, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio Enrico.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Figoli, Fratellini.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gentile, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grosoli, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Libertini, Lucchini, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Milano Franco, D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro, Novaro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Piaggio, Pincherle, Pini, Pipitone, Pirelli, Pironti, Pistoia, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Raineri, Rajna, Rava, Resta-Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago-Raggi, Sanarelli, Sanjust de Teulada, San Martino, Sanminiati, Santucci, Scaduto, Scalori, Scherillo, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torraca, Torrigiani, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venosta, Venturi, Venzi, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 140):

Senatori votanti	213
Favorevoli	166
Contrari	47

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1142, col quale sono stati istituiti, presso il Ministero delle comunicazioni, due nuovi posti di sottosegretario di Stato (N. 116):

Senatori votanti	213
Favorevoli	169
Contrari	54

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1437, recante norme per le espropriazioni definitive degli immobili occupati durante la guerra per la costruzione di

strade militari da conservarsi per gli usi civili (N. 118):

Senatori votanti	213
Favorevoli	172
Contrari	41

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione tra l'Italia ed altri Stati, per lo Statuto definitivo del Danubio, firmata a Parigi il 23 luglio 1921, e del relativo Protocollo addizionale, firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922 (N. 113):

Senatori votanti	212
Favorevoli	172
Contrari	41

Il Senato approva.

Conversione in legge del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, concernente la costituzione di due legioni Libiche di milizia volontaria per la sicurezza della nazione (N. 71):

Senatori votanti	213
Favorevoli	176
Contrari	37

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza sul servizio del chinino di Stato, sarà proclamato nella seduta di domani.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 92);

Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione franco-italiana del 6 giugno 1904, relativa allo stabilimento delle vie ferrate fra Cuneo e Nizza, Cuneo e Ventimiglia ed al raddoppio della via ferrata fra Men-

tone e Ventimiglia, protocollo firmato a Roma il 23 dicembre 1923 (N. 105);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2323, che approva la convenzione 27 settembre 1924 fra la Provincia, il Comune, la Cassa di risparmio di Bologna, l'onorevole senatore marchese Giuseppe Tanari ed il ministro dell'economia nazionale per la costruzione degli edifici per gli istituti scientifici e scolastici del Regio istituto agrario di Bologna (N. 132).

Regolarizzazione dell'indennità parlamentare (N. 171);

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1412, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 100 milioni per la costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze (N. 124).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 152);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 139);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 154).

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2279, concernente il trattamento di quiescenza del personale dipendente dai Monti di Pietà classificati in prima categoria (N. 131);

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1605, relativo a disposizioni per la ricostruzione e riparazione di edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico, distrutti o danneggiati dai terremoti (N. 161);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924 n. 1350, che modifica il periodo di svolgimento della lotteria nazionale che il Governo del Re fu autorizzato a concedere, con legge 3 aprile 1913, n. 275, a favore dell'Ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo (N. 163);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1143, col quale sono stati istituiti presso il Ministero dell'Economia Nazionale due nuovi posti di sottosegretario di Stato (N. 96);

Conversione in legge: del Regio decreto-legge 3 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel Regio esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella Regia marina e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Marescialli d'Italia e del duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio; del Regio decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1909, relativo a richiamo in servizio col grado di Generale d'esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna (N. 158);

Cessione gratuita al comune di Piacenza degli immobili già costituenti la cinta murata delle opere fortificate di quella città (Prima cinta) (N. 164);

Ordinamento dell'Alto Comando dell'esercito (N. 178);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1832, concernente disposizioni relative al conferimento di cattedre

negli istituti medi d'istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra (N. 120);

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 851, portante modificazioni dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino (N. 166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 852, riguardante provvedimenti a favore dell'industria vinicola (N. 167);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1373, che abolisce l'imposta generale sul consumo del vino, e del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1372, che porta modificazioni alla tassa di consumo sul caffè e alla imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè e sugli zuccheri (N. 168).

La seduta è tolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 26 maggio 1925 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche